



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 19 OTTOBRE 2009

LE AUTONOMIE.IT

LA RICOGNIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO..... 5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

REGIONE VARA PROGETTO PER SUPERARE EMERGENZA..... 7

CONTRIBUTI SOGGETTI A IRAP..... 8

10% REDDITO PER IMPOSTE E SERVIZI LOCALI..... 9

CIA, A RILENTO I PIANI RURALI REGIONALI 10

RIVEDERE COMPLETAMENTE FISCALITÀ LOCALE 11

CATANIA ADOTTA IL MANDATO INFORMATICO 12

IL SOLE 24ORE

LE RICETTE DELLE REGIONI PER FERMARE L'INFLUENZA A..... 13

PIÙ FILTRI CONTRO I RICORSI FACILI 15

Dalla class action al nuovo codice di procedura civile colpite le liti temerarie

LA SCUOLA SUPERIORE ABBANDONA I CONCORSI..... 16

IL PIANO DI E-GOVERNMENT ALLEGGERISCE IL CNIPA 18

IL FORMEZ TAGLIA 1,2 MILIONI GRAZIE ALLA CURA DIMAGRANTE..... 19

AREE PROTETTE A RISCHIO PROROGA 20

Il rinvio impatta anche sul debutto delle procedure semplificate

SALVAGUARDIA ASSICURATA SOLO DA UN FRONTE COMUNE 21

PRIMI PASSI/Alla delegificazione devono seguire i piani regionali per la disciplina del territorio

ALLA CAMERA ENTRA IN AULA IL DL SCUOLA 22

La commissione Bilancio impegnata sulla nuova legge di contabilità

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

AL SETACCIO 3 MILIONI DI CREDITORI PA 23

Nuove istruzioni dalla Ragioneria - Società a prevalenza pubblica senza regole

NIENTE RISPOSTA DOPO 5 GIORNI? SCATTA IL SILENZIO-ASSENSO..... 24

LA DILAZIONE E LE RATE RINVIANO LA SCADENZA..... 25

SOSPENSIVA ESPLICITA SE È GIÀ IN CORSO UNA LITE CON IL FISCO 26

LA PROCEDURA/Spetta a Equitalia la verifica delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo per le fatture di importo superiore a 10mila euro

TARSU ONEROSA: L'ALBERGO VA TASSATO COME ABITAZIONE 27

LA CONCLUSIONE/Punita l'illogica quantificazione del tributo giudicata dalla Commissione assolutamente arbitraria e del tutto iniqua

ROGITI A PROVA DI PAGELLA VERDE..... 28

La disciplina nazionale non prevede sanzioni né la nullità del contratto

AGGIORNAMENTO TELEMATICO PER IL CATASTO DEI FABBRICATI..... 29

CAMBIO CULTURALE/Dopo l'introduzione di «Pregeo 10» per i terreni i professionisti devono curare la pratica anche per gli immobili

MINISTERO E GIUDICI DIVISI SULLE ASSIMILATE AI FINI ICI.....	30
<i>Esonero da regolamento comunale e rimborsi per legge</i>	
VALIDO IL CAPITOLATO CON LA GRIGLIA DEI CRITERI	31
<i>OK ALLO «SPEZZATINO»/La frammentazione dei punteggi limita la discrezionalità della commissione e ne sorregge la motivazione</i>	
CONTRATTO NULLO SENZA DURATA	32
GARE, LE IMPRESE IN GRUPPO DEVONO INDICARE I SINGOLI SERVIZI.....	33
DELIBERA VIZIATA SE C'È «CONFLITTO».....	34
CONTI DEI COMUNI VERSO IL TEST.....	35
<i>Anci: la compartecipazione con le regioni favorisce gli obiettivi del «patto»</i>	
LA SPESA DI PERSONALE TROVA IL CRITERIO DI CALCOLO DEFINITIVO.....	36
<i>PARAMETRO FISSO/Gli enti possono scegliere l'aggregato per misurare la dinamica delle uscite ma quello indicato quest'anno andrà mantenuto in futuro</i>	
RISULTATI DUBBI PER GLI ONERI DELLE UNIONI.....	37
LAVORO ACCESSORIO SOLO PER ESIGENZE ECCEZIONALI.....	38
<i>CONTROLLO PREVENTIVO/In caso di abuso di questi contratti le sanzioni possono azzerare l'indennità di risultato per dirigenti e responsabili</i>	
ITALIA OGGI	
I PIÙ PAGATI IN REGIONE.....	39
<i>In testa c'è un lombardo, con stipendio da 223 mila euro. Poi cinque laziali sopra i 200 mila. Ecco la classifica dei dirigenti meglio retribuiti</i>	
STIPENDI, IL BONUS FA LA DIFFERENZA.....	40
<i>Ad arricchire i compensi sono le retribuzioni di risultato</i>	
GLI UFFICI PUBBLICI SCOPPIANO DI SALUTE	42
PUBBLICO IMPIEGO, TERAPIA MIRATA	44
<i>Le aree d'intervento: produttività, trasparenza e meritocrazia</i>	
ADDIO AI PREMI A PIOGGIA: A PREVALERE SONO LE FASCE DI MERITO.....	46
IL DIRIGENTE STUDIA DA DATORE DI LAVORO.....	47
CONCORSI TERRITORIALI, UN PERCORSO A OSTACOLI.....	49
REGIONE CHE VAI, PROGETTO CHE TROVI.....	50
<i>Chi ci guadagna di più? Chi sceglie di demolire e ricostruire</i>	
E CHI NON È PRONTO SCALDA I MOTORI.....	52
PENDENZE FISCALI? LE SCOVO AL PC	54
<i>L'estratto conto è on-line in 71 province. A breve in tutte</i>	
LENTEZZE ED ERRORI SUPERABILI IN RETE	56
LA REPUBBLICA	
"CORTEO IN PIAZZA, UNA CAUZIONE DALLA CGIL"	57
<i>Alessandria, la richiesta del sindaco: polizza da trentamila euro. Ed è polemica</i>	
LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA	
LA DASS ACTION TRA BRUNETTA E LEGGE DI GOOD	58
<i>La nuova norma non prevede sanzioni - Ecco perché il ministro deve scusarsi</i>	

INFORMATICA, GLI ENTI LOCALI AUMENTANO GLI INVESTIMENTI 59

Lo sottolinea il rapporto di Assinform che ne spiega i motivi: partiti in ritardo rispetto alle amministrazioni centrali ora debbono recuperare il tempo perduto

CORRIERE DELLA SERA

BRUNETTA, OTTIMISMO A BANDA LARGA E QUEGLI 800 MILIONI DA SBLOCCARE 60

LA GAZZETTA DEL SUD

NESSUNA GARANZIA SULLA PROSPETTIVA DI 124 PRECARI, APPELLO ALLA REGIONE 61

Chiesto un incontro all'assessore Maiolo per tracciare un percorso di stabilizzazione

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La ricognizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

Il corso illustra le novità introdotte dalla “Manovra finanziaria dell’estate 2008” in materia di patrimonio degli enti pubblici. In particolare l’articolo 58 ha sancito l’obbligo di procedere alla ricognizione dei beni immobili dell’ente e alla redazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazione. La conoscenza puntuale del patrimonio immobiliare e delle funzioni attribuite a ciascun immobile è infatti condizione necessaria per l’elaborazione di un’efficace strategia immobiliare. Il corso analizza i processi metodologici ed operativi per la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, all’interno di un sistema in grado di elaborare e relazionare dati fisici, geometrici, urbanistici, amministrativi, economici e giuridici. La giornata di formazione avrà luogo il 3 NOVEMBRE 2009 con il relatore la Dr.ssa Caterina VI-SCOMI presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: NUOVE NORME SULLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 22 OTTOBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BRUNETTA DI RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (LEGGE N. 15 DEL 4 MARZO 2009)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 29 OTTOBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: COME REDIGERE DETERMINE, DECRETI E DELIBERE SENZA RISCHI DI ANNULLAMENTO E RESPONSABILITÀ

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 3 NOVEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E MISURAZIONI DEI RISULTATI NELLA PA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 10 NOVEMBRE 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-11

<http://formazione.asmez.it>



CONSORZIO

ASMEZ

19/10/2009

EDINA
soc. coop. a r.l.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La gazzetta ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009 non contiene documenti di interesse particolare interesse per gli Enti locali.

NEWS ENTI LOCALI

SICILIA/RIFIUTI

Regione vara progetto per superare emergenza

È stato messo a punto oggi, nella sede dell'agenzia per i rifiuti, il piano che martedì prossimo sarà al centro del dibattito parlamentare sull'emergenza rifiuti all'Assemblea regionale siciliana. La giunta, nella sua prossima riunione, affiderà a una commissione tecnico-scientifica il compito di aggiornare il piano rifiuti della Regione, vecchio ormai di oltre sette anni. Della commissione faranno parte dirigenti del Ministero dell'ambiente, della Regione e dell'Agenzia per i rifiuti, oltre a esperti in materie amministrative ed ambientali. La commissione avrà a disposizione 45 giorni di tempo per avanzare proposte di modifica ed integrazione del piano rifiuti varato nel 2002. In particolare si esprimerà sul numero, le caratteristiche e la localizzazione geografica degli impianti di smaltimento industriale, i cosiddetti termovalorizzatori. Il governo, nei successivi 15 giorni, assumerà le sue determinazioni. E a quel punto saranno varate le nuove gare d'appalto per la realizzazione degli impianti. Sulla proposta di legge con cui il governo vuole ridisegnare il sistema degli Ato è già stato aperto un tavolo di confronto con i comuni e la loro associazione, l'Anci. Già' oggi, infine, è stato riavviato il dialogo con le due imprese che si erano aggiudicate gli appalti per la realizzazione dei primi termovalorizzatori: Falck e Waste. "L'annullamento della gara - ha spiegato loro il presidente della Regione - era un atto dovuto a cui la Regione non avrebbe potuto sottrarsi, se non assumendosi la responsabilità e l'onere di multe esose da parte della Commissione".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

TRASPORTO PUBBLICO

Contributi soggetti a Irap

Intervento della Cassazione a Sezioni Unite prima ancora che si verificasse un vero e proprio caso di contrasto interpretativo sulla questione Irap e contributi alle aziende di trasporto pubblico locale. Nella sentenza n. 21749 del 14 ottobre 2009, i giudici hanno chiarito che in tema di Irap «debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma primo, lettera h, del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 506), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che l'art. 3, comma primo, del Dl 9 dicembre 1986, n. 833 (convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi». Fanno eccezione i contributi esclusi dalla base imponibile Irap dalle relative leggi istitutive, da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali sia prevista la specifica «correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

FAMIGLIE

10% reddito per imposte e servizi locali

Una famiglia italiana spende in media il 10% del proprio reddito per servizi e imposte strettamente legati al territorio di residenza. Imposte locali e servizi pubblici che, a prescindere dalla qualità del servizio reso, a Venezia costano 847 euro in meno rispetto a Cagliari. È uno dei dati del Rapporto sul costo di cittadinanza, elaborato dall'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero dello Sviluppo economico. In particolare una famiglia italiana spende in media 3.778 euro all'anno (pari appunto al 10% del proprio reddito) per costi dei servizi legati al proprio territorio di residenza. Venezia e Bari risultano le città più economiche, rispettivamente con 3.178 euro e 3.462 euro annui spesi per servizi e imposte locali, mentre Cagliari risulta essere quella dove si spende di più con 4.025 euro annui. Si tratta di costi incompressibili relativi a trasporti locali, assistenza sanitaria di prossimità, asilo nido, raccolta dei rifiuti e fornitura di gas, acqua ed elettricità e fiscalità locale (Ici, Irpef regionale e comunale e bollo auto). In particolare nel rapporto si evidenzia che non esiste una città in cui i servizi costano di più o di meno in assoluto: ad esempio per gli asili nido si spendono 346 euro a Torino contro i 100 euro annui di Napoli; per il gas si spendono 1.691 euro a Cagliari contro i 942 di Bari; per la raccolta dei rifiuti 276 euro a Roma contro i 127 di Firenze. Invece per quanto riguarda le imposte locali e le tassazioni si spendono per l'Ici 41 euro a Cagliari e Messina contro i 420 euro di Roma; per l'addizionale regionale Irpef 504 di Torino contro i 324 di Genova.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

AGRICOLTURA

Cia, a rilento i piani rurali regionali

«I Piani di sviluppo rurale vanno a rilento e questo rischia di mettere in difficoltà il sistema imprenditoriale, a cominciare da quello agricolo. Per questo motivo invitiamo le Regioni ad accelerare le spese proprio per garantire alle aziende gli strumenti necessari per gli investimenti e la competitività». A sostenerlo è il presidente della Cia - Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi preoccupato per l'insufficiente avanzamento dei programmi, specie nel Mezzogiorno. «Gli ultimi dati disponibili, relativi al 30 giugno 2009, confermano le nostre preoccupazioni, più volte denunciate. L'insieme dei Psr italiani ha raggiunto un livello di spesa pari all'8,8 per cento contro una media europea che si avvicina al 15 per cento. Ma ci sono paesi come la Francia e la Germania, che hanno raggiunto, rispettivamente, il 27,8 per cento e il 26,9 per cento. Un divario troppo accentuato che è necessario al più presto colmare per evitare che ulteriori ritardi comportino problemi al mondo imprenditoriale». «Comprendiamo che le Regioni si siano trovate ad affrontare difficoltà determinate in particolare, dalle nuove sfide dell'Health check della Pac. Non secondario è il problema posto dall'apparato burocratico che, purtroppo, comporta ritardi e lungaggini. Le stesse misure per gli investimenti aziendali e per la programmazione di filiera sono sottoposte ad un processo complesso e farraginoso, fatto di procedure amministrative che, in molti casi, rischiano di far saltare i progetti imprenditoriali. Tutto ciò, pur importante al fine di una valida spesa da parte delle Regioni, non deve essere un alibi per non procedere in maniera adeguata».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI**TESORO****Rivedere completamente fiscalità locale**

«Il Dipartimento delle finanze concorda sull'opportunità di una rivisitazione generale del sistema della fiscalità locale, che appare quanto mai opportuno ed indilazionabile, anche nell'ambito del processo di realizzazione del federalismo fiscale». Lo ha affermato, rispondendo a una interrogazione in Commissione Finanze della Camera, il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora. L'interrogazione, presentata da Maurizio Bernardo (Pdl), riguardava la «mancata applicazione da parte di alcuni Comuni» di una misura che pone un tetto alla tariffa del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Molgora ha ricordato che il ministero dell'Economia non poteva impugnare questi regolamenti di fronte al Tar per vizi di legittimità, fino a che recenti decisioni della Corte costituzionale hanno «inequivocabilmente statuito la natura tributaria del canone in questione».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

E-GOVERNMENT

Catania adotta il mandato informatico

Il Comune di Catania ha attivato in questi giorni il 'mandato informatico', un sistema innovativo che migliora e agevola i rapporti tra l'amministrazione pubblica e la tesoreria. E' un' iniziativa di e-government voluta dal sindaco Raffaele Stancanelli che per settimane ha tenuti impegnati il ragioniere generale e i tecnici informatici comunali e del Banco di Sicilia (Unicredit group) per raggiungere l'obiettivo di innovare un settore molto delicato e importante, fino a ieri affidato a meccanismi obsoleti che non favoriscono lo snellimento delle procedure. In termini giuridici il Mandato informatico è un messaggio elettronico, composto da dati utente e da codici universali, che viene validamente impiegato a fini probatori, amministrativi e contabili. In pratica si tratta di una mail che, autenticata per mezzo della firma digitale, autorizza lo svolgimento dell'iter della pratica di pagamento, eliminando la necessità della forma cartacea, prima unico veicolo per la firma con valore probatorio. I vantaggi dell'utilizzo di un simile strumento sono molteplici, specialmente per quanto riguarda le applicazioni nel comparto della tesoreria: -Aumento della velocità dell'iter della pratica. Diminuzione della possibilità di deterioramento od errore; -Possibilità di un monitoraggio più efficiente dei flussi di spesa, con possibilità di eseguire report in tempo reale. -Snellimento delle procedure di protocollo e di archiviazione con abolizione graduale della carta. -Semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese.

Fonte MUNICIPIA

STORIE**Le ricette delle regioni per fermare l'influenza A**

C'è chi, come la Toscana, ha attrezzato una "super ambulanza" per il trasferimento dei casi più delicati. Chi, invece, è il caso della Liguria, ha recuperato e potenziato l'esperienza di un gruppo di studio per le emergenze, già rodato per l'influenza aviaria, nel 2005. E c'è anche chi, come la Lombardia, ha messo mani al portafoglio per dotare le proprie strutture di macchinari all'avanguardia. Tra le regioni è partita una sorta di gara di creatività, ma anche di solidarietà, per gestire le eventuali emergenze legate all'influenza da virus A (H1N1). C'è la prevenzione, d'accordo. Regole scontate, eppure spesso dimenticate: lavarsi con cura le mani; evitare di toccarsi occhi, naso e bocca; coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce. E poi c'è il vaccino, che entro poche settimane sarà somministrato a oltre 8 milioni di persone. Ma il ministero e le regioni si stanno al tempo stesso preparando al peggio. Per organizzare in modo adeguato i servizi, ci si affida non solo alle forze sul campo, ma anche agli algoritmi matematici che aiutano a valutare il possibile impatto sui reparti di rianimazione e terapie intensive degli ospedali. Che potrebbero essere chiamati a un super-lavoro. Perché l'influenza A può portare, nei casi più complicati, a gravi insufficienze respiratorie. Il ministero lo ha detto chiaramente in una circolare di qualche giorno fa. Quattro pagine fitte fitte

in cui il viceministro Ferruccio Fazio chiede alle regioni di dare uno sguardo in casa propria. Per identificare i reparti in cui far convergere i pazienti colpiti da particolari complicanze e definire un sistema organizzato su più livelli in grado di gestire e smistare i casi più problematici. Una sorta di piramide intima alla quale devono esserci dei centri di riferimento regionali o interregionali per le situazioni di maggiore complessità. Ospedali in parte già indicati dal ministero e in parte ancora da trovare. Che hanno al loro interno una macchina finora poco nota al grande pubblico, ma che per cardiocircolatori e intensivisti è un'alleata di lungo corso già usata negli interventi a cuore fermo e nei trapianti: l'"Ecmo". Si tratta dell'acronimo di ExtraCorporeal Membrane Oxygenation. È una pompa che ossigena il sangue dopo averlo fatto uscire dal corpo del paziente con un polmone gravemente compromesso. Una respirazione "extracorporea" che si rende necessaria quando tutte le altre strade normalmente praticate non hanno dato gli esiti sperati. E per capire un po' di più questa "scatola magica", tornano utili le parole di chi l'Ecmo l'ha messa a punto al policlinico di Milano: «Il polmone artificiale, la ventilazione meccanica e l'Ecmo sono tutti sistemi - spiega il "padre" della macchina, Luciano Gattinoni -, che non curano ma che consentono di "comprare il tempo" in attesa che farmaci e medici possano agire».

Perché c'è una cosa che è bene non scordare: l'Ecmo non è la panacea di tutti i mali. E la capacità di usarla, anche per curare i casi limite dell'influenza A, non si improvvisa. Massimo Antonelli, responsabile della Terapia intensiva e della rianimazione del Gemelli di Roma, ricorre a una metafora sportiva. «Disporre dell'Ecmo senza un'adeguata preparazione del personale è un po' come avere una Ferrari ma senza il pilota in grado di guidarla». Per questo le Regioni stanno passando al radar i loro ospedali per capire quali possono diventare poli di riferimento per trattare con l'Ecmo i pazienti gravissimi colpiti da influenza A. Il punto è che una cosa è utilizzare il macchinario per il tempo limitato di un intervento a cuore fermo, altra cosa è dover attaccare anche per più settimane alla macchina un paziente con una grave insufficienza respiratoria. La mappatura del territorio a cui lavora il ministero serve anche a garantire risposte uniformi, da Nord a Sud. Tutte le regioni sembrano pronte ad affrontare gli scenari più cupi. Come già si era fatto in passato, ai tempi dell'influenza aviaria. Senza dimenticare, ricorda saggiamente Antonio Giordano, direttore generale dell'Ospedale Cotugno di Napoli, «che noi lavoriamo tutti i giorni e che l'organizzazione sanitaria in Italia e in ogni regione non nasce per fronteggiare questa emergenza». Il Cotugno, dove si registrò quello che fu frettolosamente etichettato come

il primo morto da influenza A, è, insieme al Policlinico Federico II di Napoli, uno dei due centri di riferimento per i casi più complicati individuati dalla regione Campania. Due strutture anche per la Puglia, il Policlinico di Bari e il Vito Fazzi di Lecce. Mentre la Calabria ha scelto l'azienda ospedaliera di Cosenza, già dotata della macchina "salva-polmone", come polo strategico. Ma sono pronti anche per una seconda struttura. Un titolare e una riserva di qualità, dunque. Come accade anche in Sardegna dove i casi più gravi finiranno all'Ospedale Brotzu di Cagliari, ma anche Oristano si sta scaldando a bordo campo. E poi c'è la Basilicata che ha scelto l'Ospedale San Carlo di Potenza. Insomma il Sud pare aver riscoperto nell'emergenza la propria forza. Così la Sicilia ha deciso di calare l'asso dell'Ismett, l'istituto specializzato nei trapianti, dove è già pronto un piano precauzionale. Guardare al futuro, per organizzare il presente, quindi. Non concentrandosi però solo su macchinari super e casi limite, ma anche riorganizzando la rete ospedaliera. Perché il picco dell'influenza A potrebbe provocare un forte pressing su ospedali e pronto soccorso. E le Regioni stanno anche pensando a come garantire più posti letto se il virus si dovesse dimostrare molto aggressivo. Nel Lazio, dove i centri di riferimento saranno il Policlinico Umberto I, il Gemelli e il Bambin Gesù, è stato avviato un confronto con tutte le tera-

pie intensive per fotografare la disponibilità di letti. Ma è una strada seguita un po' ovunque. Chi non dispone di centri attrezzati con Ecmo è pronto a muoversi con le altre Regioni. Così il Trentino Alto Adige si appoggerà al Veneto, la Valle D'Aosta si coordinerà invece con Monza e forse anche il Friuli Venezia Giulia. Le Marche, invece, sono pronte a smistare i casi limite in Lombardia. E probabilmente l'Abruzzo batterà la stessa strada. Mentre Liguria (San Martino di Genova), Umbria (Perugia) e Molise (Cardarelli di Campobasso)

hanno trovato in casa propria la risposta. E poi ci sono le grandi Regioni del Centro e del Nord. Che non solo hanno individuato i poli di riferimento, ma hanno fatto spesso uno scatto in più. Da record nel caso della Lombardia che ha stanziato 1,6 milioni di euro per l'acquisto di venti nuove apparecchiature Ecmo. Così da aggiungere cinque nuovi riferimenti per i casi più difficili di influenza suina accanto ai cinque che il ministero aveva già individuato (San Gerardo di Monza, San Matteo di Pavia, Policlinico e San Raffaele di Milano,

Riuniti di Bergamo). E in Toscana hanno anche attrezzato una super ambulanza con l'Ecmo per i trasferimenti. Il sistema sanitario toscano organizzato per grandi aree avrà poi tre riferimenti per gli adulti (Firenze, Pisa e Siena) e due per i bambini (Meyer e Fondazione Monasterio). Nella vicina Emilia Romagna gli avamposti saranno invece Parma e Bologna. Mentre in Piemonte il timone è affidato alle Molinette di Torino e in Veneto si punta a un tris di strutture: Verona, Vicenza e Padova. Qui, ma anche in Lombardia, ogni settima-

na si pubblicano report aggiornati sull'influenza. I numeri però sono pane quotidiano per tutti. Per le Regioni che si organizzano e per il Ministero che deve tenere le fila. Una bussola e non un vangelo. Perché per sconfiggere l'influenza serve anche altro. Negli ospedali le macchine e soprattutto le persone. Fuori nessun allarmismo e qualche regola di buon senso che comunque noia guasta mai.

Celestina Dominelli
Lucilla Vazza

TUTELA DEI DIRITTI - In tribunale

Più filtri contro i ricorsi facili

Dalla class action al nuovo codice di procedura civile colpite le liti temerarie

Filtri preliminari, risarcimenti contro le scorrettezze e ticket d'ingresso. Come un organismo dotato di vita, anche la macchina burocratica produce anticorpi. Solo che qui i batteri da neutralizzare sono le richieste, rivelatesi poi prive di fondamento all'esito della loro valutazione, che giungono ogni anno sui tavoli dei giudici o delle authority di garanzia. Una messe di domande di risarcimenti senza che nessuno abbia subito un danno o di opposizioni a multe per eccesso di velocità con il record ufficio-casa appena frantumato - la lista è lunghissima - che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa delle amministrazioni coinvolte. Anche se a soffrire l'intasamento, alla fine, sono proprio le richieste che avrebbero qualche chance di soddisfazione in più per chi le ha avanzate. Nei corso degli ultimi anni, ad esempio nel pianeta giustizia, non c'è stato ritocco più o meno profondo alle regole procedurali che non sia stato do-

tato anche di un apposito antidoto. In questo modo, più che imporre un percorso a ostacoli, chi fa le leggi vuole ricordare che forzare la mano è rischioso. A farne le spese, queste le intenzioni, dovrebbe infatti essere proprio chi ha sbagliato i calcoli fin dall'inizio. Caso emblematico è quello della conciliazione, su cui la recente riforma del processo civile punta molto per alleggerire il lavoro dei tribunali. Anziché mettere in moto la macchina della giustizia, si può risolvere il contrasto, ad esempio con l'inquilino del piano di sopra che non ne vuole sapere di onorare il danno provocato dalla perdita d'acqua, con una stretta di mano o poco più davanti a un giudice. Attenzione però a voltare le spalle, senza un giustificato motivo, alla proposta del vicino di casa nella speranza di spuntare qualcosa in più. Infatti, nell'eventuale successivo giudizio ordinario, chi ha rifiutato la conciliazione deve essere certo di ottenere un risultato migliore, perché altrimenti dovrà

accollarsi le spese processuali. Altro esempio, più recente, riguarda la class action che dal prossimo gennaio potrà essere utilizzata dai consumatori per tutelarsi in caso di acquisto di prodotti difettosi o di inadempimenti contrattuali. Qui in ballo non ci sono solo le spese, che in un'azione collettiva rischiano di essere piuttosto salate, ma anche un risarcimento all'impresa che con troppa leggerezza è stata chiamata in giudizio. Quando infatti l'azione collettiva è proposta con mala fede o colpa grave - e quindi per colpire anziché avere giustizia - il giudice può stabilire una somma a titolo di risarcimento del danno. Non va infatti dimenticato che nel dna della class action l'elemento della pubblicità è essenziale (perché la notizia dell'avvio della causa deve raggiungere i potenziali aderenti), e quindi sarebbe facile, senza un deterrente, danneggiare il nome di un'azienda con una "denuncia" costruita ad arte. Un principio mutuato dalle norme generali già esistenti

che puniscono chi resiste o agisce in giudizio con eccessiva imprudenza. Spesso si introducono poi i filtri preliminari - ce n'è in Cassazione e per la class action ed è in arrivo anche per gli indennizzi per l'eccessiva durata dei processi - che consentono, al di fuori delle consuetudini, di scartare velocemente le richieste prive dei requisiti minimi. Tutti questi metodi dissuasivi irritano per la verità i puristi delle materie giuridiche, perché, in fondo, comprimono il sacrosanto diritto a rivolgersi a un giudice. E chissà cosa pensano della proposta emersa nel corso del recente dibattito sulla libertà di stampa. Sulle colonne del Corriere della Sera è infatti stata lanciata l'idea di introdurre una sorta di ticket per chi vuole fare causa a un giornale, in misura percentuale rispetto all'entità del risarcimento richiesto. Se la domanda è infondata, quel denaro finisce nelle casse dell'editore.

Andrea Maria Candidi

IL SOLE 24ORE – pag.13**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Con il riassetto docenti nominati dall'ente**

La Scuola superiore abbandona i concorsi

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riorganizza, ma lascia da parte il merito. L'effetto immediato del decreto legislativo di riordino dell'istituto, all'esame della commissione parlamentare per la Semplificazione (insieme a quelli di Cnipa e Formez), sarà infatti la cancellazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti incaricati di formare la classe dirigente dello Stato. L'introduzione del concorso pubblico come unica via per la selezione dei docenti è avvenuta a partire dal 2008 grazie a una delibera interna della stessa Scuola. Col decreto di riordino, invece, si fa un deciso. passo indietro: i docenti tornano a essere nominati dal presidente dell'ente (che sostituirà il direttore), a sua volta scelto dal Governo. Il criterio meritocratico, dunque, sparisce. Salvo la possibilità di essere ristabilito da un ulteriore, ma successivo, regolamento interno. La scelta di "trasparenza" del ricorso al concorso pubblico per la selezione del corpo docente era stata messa in rilievo proprio dal direttore della Sspa, Valeria Termini, durante l'audizione in Commissione semplificazione dello scorso 24 settembre. «Nell'ultimo anno - si legge nell'intervento - la politica di reclutamento dei docenti ha subito una netta svolta, imposta dai principi dell'imparzialità e del merito. In precedenza, i docenti stabili erano nominati dal direttore con scelta sostanzialmente arbitraria, al di fuori di qualsiasi procedura competitiva e in assenza di ogni garanzia di trasparenza». Ecco perché dall'inizio dello scorso anno la Scuola ha deciso di non rinnovare gli incarichi non attribuiti a seguito di concorso, il che ha determinato una riduzione del numero di insegnanti, che attualmente sono undici (su un organico di trenta). Il provvedimento governativo di riordino, sul quale la commissione si esprimerà entro fine mese, così come sugli altri relativi al Cnipa e al Formez, mira a riorganizzare l'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità (secondo quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 69/2009). Resta pressoché invariata la "mis-

sion" della Scuola, mentre si interviene sul versante organizzativo, anche allo scopo di realizzare risparmi di spesa. La composizione post-riforma lascia, in particolare, trasparire la volontà dell'Esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione della Scuola: i componenti, infatti, sono tutti di nomina governativa. L'attuale comitato operativo, invece, ha un profilo più "istituzionale" essendo formato, oltre che dal direttore della Sspa, da un rappresentante della conferenza dei rettori universitari (Crui), dall'avvocato generale dello Stato e dal presidente del Consiglio di Stato. Col riassetto si prevede inoltre la soppressione dei sei responsabili di settore, che coordinano le diverse attività dell'ente (al loro posto ci saranno quattro coordinatori d'area). Ed è proprio con questo intervento che si realizzeranno i risparmi. La spesa massima per i sei responsabili è infatti di 840mila euro l'anno (140 mila ciascuno), alla quale vanno sottratti 60mila euro per le indennità da corrispondere ai quattro dirigenti

che diventeranno coordinatori d'area (15mila ciascuno): in totale, dunque, ci sarebbe un taglio alle spese stimato in 780mila euro. A fare i conti in tasca all'ente, tuttavia, i risparmi evaporano. I calcoli fatti nella relazione tecnica al decreto si basano, infatti, su spese massime teoriche per un organico che la Scuola ha già ampiamente provveduto a snellire. Gli stessi responsabili di settore, attualmente, sono soltanto quattro: tre interni e un esterno. La loro soppressione ricollocerebbe dunque i tre interni come dirigenti di seconda fascia (i quali perderebbero dunque l'indennità di circa 58mila euro, ma conserverebbero lo stipendio), mentre l'unico taglio effettivo riguarderebbe il responsabile esterno. Il risultato è che i risparmi, alla fine, si attesterebbero intorno ai 230mila euro. I dirigenti in servizio inoltre, precisa la stessa Sspa, sono attualmente 6 contro i 18 previsti.

Francesco Nariello

Il bilancio della Sspa**Situazione attuale e post-riassetto della Scuola superiore della Pa****LE ENTRATE****14,95 milioni**

Le entrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione nel 2008 sono state di circa 14,5 milioni. Di queste, le risorse stanziare dalla Finanziaria 2008 ammontano a 14,2 milioni, mentre 341mila euro derivano da progetti in convenzione

LE USCITE**185 milioni**

Le uscite della Sspa nel 2008 hanno toccato quota 18,5 milioni. La differenza rispetto alle entrate, di circa 4 milioni, è stata coperta con i risparmi messi da parte dall'ente nei precedenti anni di attività, che ammontano, in totale, a circa 7 milioni

I RISPARMI

780mila

Saranno circa 780mila euro, secondo le stime del Governo, i risparmi «teorici» realizzati in seguito alla riorganizzazione della Sspa derivanti dalla cancellazione della figura dei responsabili di settore

I DIRIGENTI

6

Il numero di dirigenti dopo il riassetto diminuirà di 6 unità. La stima si basa sull'organico massimo della Sspa attuale: 1 dirigente amministrativo, 18 dirigenti e 6 responsabili di settore (figura che sarà eliminata)

Gli organici passano da 190 a 120 dipendenti

Il piano di e-government alleggerisce il Cnipa

Nata sedici anni fa come autorità, anche se anomala, e riconvertita dieci anni dopo in centro nazionale, ora si prepara a cambiare ancora pelle. Nella storia dell'Aipa, poi diventata Cnipa e in procinto di essere ribattezzata DigitPa, c'è buona parte della tormentata storia dell'informatizzazione degli uffici pubblici. Così come per la Scuola superiore della pubblica amministrazione e per il Formez, anche per il Cnipa ciò che muove il riassetto è l'esigenza di riformulare le competenze e realizzare economie di spesa. Sul primo versante si rafforza la posizione di Palazzo Chigi. Anche il Cnipa ha sempre fatto riferimento alla presidenza del consiglio, ma ora la neonata DigitPa, che sarà ente pubblico non economico, dovrà fare a meno del compito di predisporre il piano triennale dei progetti e dei principali interventi di

sviluppo e gestione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, funzione che passa nelle mani della presidenza del consiglio. Così come viene trasferita a Palazzo Chigi la gestione dei rapporti con l'Unione europea e la partecipazione in seno a organismi comunitari e internazionali. Alla riduzione delle competenze corrisponde un taglio al personale: oggi il Cnipa ha un organico di 190 persone - anche se in servizio sono 155, di cui 32 dirigenti - e invece dovrà rassegnarsi a contare su 120 dipendenti, a cui aggiungere, almeno nel primo periodo della riforma, non più di 10 addetti reclutati con un contratto di lavoro flessibile. A regime, comunque, non si potranno superare i 150 addetti: no in organico e 30 assunti a tempo determinato. È su questo versante che vengono realizzati i risparmi. Al momento, il costo

per il personale è di 13,7 milioni, di cui 5,3 per i dirigenti. Dopo la riorganizzazione si scenderà a poco più di 10 milioni, di cui 3,3 per i dirigenti. Dunque, si spenderanno 3,5 milioni in meno. In realtà, però, i risparmi saranno più contenuti, perché nella quantificazione dei costi mancano quelli per il personale con contratto di lavoro flessibile: al debutto potranno essere reclutati al massimo dieci addetti, il cui costo medio può essere stimato in un milione l'anno. Le altre 20 unità da assumere successivamente comporteranno un costo medio - si tratta sempre di previsioni e per questo motivo gli importi non sono stati al momento conteggiati fra i risparmi - di 1,4 milioni. A regime, pertanto, ai 10 milioni per i dipendenti a tempo indeterminato dovranno essere aggiunti circa 2,4 milioni per i lavoratori "flessibili", e dunque il risparmio

scenderà a 1,1 milioni. A cui andranno aggiunti 433 mila euro di minori costi che derivano da un ribasso delle retribuzioni dei tre componenti del comitato direttivo - percepiranno il 70% del compenso del presidente, che è di 315mila euro l'anno, mentre al momento la loro indennità è piena - e un taglio nella misura di 150mila euro alle spese di funzionamento del collegio dei revisori. In linea con il contenimento dei costi, anche lo stanziamento complessivo si assottiglierà: il prossimo anno l'ente potrà, infatti, contare su 10,3 milioni, uno in meno di quest'anno. Cifre ben lontane dalle risorse che il Cnipa aveva ricevuto nel 2007 e 2008: rispettivamente 21,5 e 19 milioni.

Antonello Cherchi

Restyling. Previsto un ampliamento delle funzioni

Il Formez taglia 1,2 milioni grazie alla cura dimagrante

Il Formez cambia faccia e prosegue la cura dimagrante. Anche per il centro di formazione e studi per la pubblica amministrazione è aperto il cantiere della riorganizzazione. Il riassetto punta, da una parte, sul restyling delle funzioni dell'ente, che si ampliano fino allo svolgimento di una sorta di attività "front office" rivolta ai cittadini e, dall'altra, interviene sulla struttura, in un'ottica di risparmio, proseguendo un'azione di snellimento che il Formez ha già avviato negli scorsi anni. «Nonostante l'ampliamento della missione - osserva Carlo Flamment, presidente dell'istituto - il Formez sta procedendo, di pari passo col decreto di riforma in fase di approvazione, a una riorganizzazione che consentirà considerevoli risparmi gestionali». Il riassetto prevede che il costo complessivo degli or-

gani sociali dell'ente non possa superare, nel triennio successivo all'entrata in vigore del provvedimento, l'80% del costo sostenuto nei tre anni precedenti. In particolare, si prevede l'eliminazione dei due vicepresidenti e delle deleghe ai consiglieri, con incarichi delegati al presidente. Inoltre, una riduzione superiore al 40% del numero totale dei componenti del Cda, che passano da dodici a sette. Non solo. Nella relazione tecnica al decreto si specifica che, per quanto riguarda la dirigenza, «il costo complessivo annuale post-riordino risulterà inferiore del 20% del costo medio del triennio precedente, in funzione della riduzione dei posti dirigenziali». I dirigenti passeranno dai 28 del 2008 ai 16 post riorganizzazione, con un taglio di spesa superiore agli 800mila euro. I risparmi saranno quindi

consistenti, garantisce il presidente Flamment: «Gli interventi sugli organi sociali consentiranno un taglio annuale di circa 250mila euro sulla media del triennio 2006-2008. Inoltre, la riorganizzazione incorso, con la concentrazione di responsabilità operative nella presidenza e nel top management, e la conseguente riduzione dei dirigenti, consente dal 2010 risparmi per oltre i milione l'anno». A tutto questo si aggiunge la cura dimagrante che il Formez aveva già messo in atto. A partire dallo spostamento (e unificazione) delle sedi a Roma: passate lo scorso anno da tre a una, con un taglio alle spese di un milione l'anno. Per quanto riguarda i dipendenti, invece, il trend di diminuzione è pluriennale. Considerando sia il personale a tempo determinato che quello a tempo indeterminato,

si è passati da 522 unità a inizio 2007 a 435 nel 2008 e si giungerà a quota 382 a fine anno. Per quanto riguarda le funzioni svolte dal Formez, il riordino ripartisce le attività dell'ente in due settori: quello "tradizionale" della formazione e quello innovativo dei servizi e dell'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni. In particolare, si tratta di attività di assistenza mirate a sviluppare la comunicazione tra le amministrazioni e tra queste ultime, i cittadini e le imprese, anche attraverso canali direttamente fruibili dai cittadini stessi. Una sorta di "front office" con il pubblico, dunque, in linea con i progetti già avviati, come Linea Amica, che per il solo programma Abruzzo ha visto l'impiego di circa 80 dipendenti dell'ente.

F. Na.

TUTELA DEL PAESAGGIO - Potrebbero ancora slittare le nuove autorizzazioni per gli interventi in zone vincolate

Aree protette a rischio proroga

Il rinvio impatta anche sul debutto delle procedure semplificate

La terza proroga fa già capolino. Nel consistente pacchetto di emendamenti al decreto legge salva-infrazioni (DL 135), in discussione presso la commissione Affari costituzionali del Senato, ce n'è uno a firma Lega che propone di spostare di altri sei mesi, cioè fino al 30 giugno 2010, il termine per le nuove procedure sull'autorizzazione paesaggistica. Quelle che, in buona sostanza, richiamano in campo le regioni, ma soprattutto affidano al soprintendente il potere di esprimere un parere preliminare e vincolante sulle richieste di interventi in aree protette, che ricoprono circa il 50% del territorio nazionale. L'attuale regime transitorio - che riproduce i meccanismi introdotti nel 1985 dalla legge Galasso - dovrebbe (e a questo punto il condizionale è d'obbligo) cessare a fine anno per lasciare il posto alle nuove procedure volute dal codice dei beni culturali. Passaggio di testimone che sarebbe dovuto avvenire il primo gennaio di quest'anno, ma che poi è stato fatto slittare a giugno e successivamente a fine dicembre. Il ministero dei Beni culturali, chiamato nei giorni scorsi, come è prassi, a esprimere un parere sull'emendamento leghista, si è detto nettamente contrario all'ulteriore proroga. Per sapere chi l'avrà vinta, però, bisognerà aspettare giovedì, quando la Affari costituzionali inizierà a votare gli emendamenti. Ma anche l'eventuale bocciatura dell'emendamento non esclude - visti i precedenti - che da qui a fine dicembre si riaffacci l'ipotesi, della proroga. In ballo c'è non solo il nuovo profilo dell'autorizzazione paesaggistica, con il conseguente impegno delle regioni a portare a termine i piani di intervento sulle aree vincolate (compito su cui la stragrande maggioranza delle amministrazioni è in ritardo), ma anche le recenti misure di semplificazione per il rilascio del via libera a modifiche di lieve entità da realizzare nelle zone protette. Il provvedimento, approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri, sta ora iniziando l'iter - Conferenza unificata, Consiglio di Stato e commissioni parlamentari, per poi ritornare a Palazzo Chigi per il varo definitivo - in modo da poter essere pronto a dispiegare gli effetti dal 1° gennaio prossimo. Il progetto di semplificazione

ne, infatti, si innesterà sul regime dell'autorizzazione paesaggistica che partirà con il nuovo anno. Se non ci sarà il secondo, perché ancora soggetto a proroga, dovrà, giocoforza, attendere anche il primo. L'obiettivo del ministero dei Beni culturali è di far procedere in parallelo, senza nuovi slittamenti, i due meccanismi, anche perché con le procedure semplificate si potrebbe affrontare almeno il 70% delle circa 300mila pratiche di autorizzazione paesaggistica che arrivano ogni anno sui tavoli di enti locali e soprintendenze e che quasi sempre riguardano interventi di lieve entità. Uno degli sforzi della commissione ministeriale che ha messo a punto il testo, insieme ai rappresentanti delle regioni e dei comuni, è stato proprio quello di individuare 42 tipologie di lavori di lieve entità, così che le amministrazioni locali e le soprintendenze abbiano una base uniforme per decidere se rilasciare o meno il nulla osta paesaggistico. Altri elementi di semplificazione riguardano la documentazione da presentare - è prevista una sola relazione paesaggistica al posto della mole di carte richieste per gli

interventi ordinari - e le modalità di invio (si dovrà privilegiare la trasmissione telematica). Una volta ricevuta la pratica, l'amministrazione - gli enti interessati sono soprattutto i comuni, delegati in tal senso dalle regioni - verificherà in via preliminare la fondatezza della richiesta, ovvero se l'intervento è in linea con gli strumenti urbanistici ed è di lieve entità. Nel caso, infatti, sia "invasivo", si dovrà seguire la nuova procedura ordinaria. Tutto questo comporterà un sensibile risparmio di tempo: gli attuali 120 giorni (60 per l'istruttoria del comune e 60 per il parere del soprintendente), da gennaio diventeranno 105 (40 per la valutazione dell'ente locale, 45 per il parere vincolante della soprintendenza e 20 per il rilascio dell'autorizzazione) per le procedure ordinarie e si ridurranno a 60 con la procedura semplificata: 30 giorni per l'esame dell'amministrazione, 25 per quello del soprintendente e 5 per l'emissione del provvedimento.

Antonello Cherchi

TUTELA DEL PAESAGGIO - Intervento

Salvaguardia assicurata solo da un fronte comune

PRIMI PASSI/Alla delegificazione devono seguire i piani regionali per la disciplina del territorio

Il 70% delle autorizzazioni (nullaosta) richieste per realizzare opere nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico riguarda interventi di lieve entità (ad esempio: aperture di porte e finestre), che non incidono troppo sull'aspetto del paesaggio tutelato. Fino a oggi questi interventi minori erano sottoposti alla medesima, complessa, procedura delle opere di maggiore impatto (ad esempio: un nuovo edificio). Con la conseguenza di "affogare" di pratiche le amministrazioni: i comuni (che rilasciano i nullaosta) e le soprintendenze (che possono annullarli). Il codice dei beni culturali e del paesaggio ha perciò previsto che, mediante un regolamento di delegificazione, venisse semplificata la procedura per gli interventi di lieve entità, riservando la procedura ordinaria per le opere a maggiore impatto visivo. Per attuare la delegificazione il ministro dei Beni culturali ha nominato un gruppo di lavoro, composto da giuristi e tecnici, anche in rappre-

sentanza di regioni e comuni, che ho avuto il compito di coordinare. Il gruppo ha lavorato nella consapevolezza che la tutela del paesaggio è compito della Repubblica, intesa come insieme concorde di Stato, regioni ed enti locali (articolo 9 della Costituzione) e facendo tesoro delle gravi difficoltà che incontrano le amministrazioni preposte alla tutela. Il ministro ha recepito integralmente il testo concordato in sede tecnico-istituzionale. Tale accordo dovrebbe favorire l'ulteriore iter del provvedimento in sede di Conferenza unificata: la tutela del paesaggio deve, infatti, essere tenuta fuori dalla pur legittima "dialettica" attualmente in corso tra Stato, regioni ed enti locali. Nel nuovo regolamento si sono seguite due direttrici complementari: l'individuazione di un elenco "chiuso" di 42 tipi di interventi di lieve entità (in modo da impedire furbizie e imporre uniformità di comportamenti in tutta Italia); la delineazione di una procedura più breve,

semplice e integrata (tra urbanistica e paesaggio) per il rilascio o diniego dell'autorizzazione. La combinazione dei due strumenti assicura un mix tra l'esigenza di ridurre i passaggi burocratici e quella di assicurare un elevato standard di tutela. Le "leve" del regolamento - oltre al "numero chiuso" dei tipi di interventi di lieve entità - sono la concentrazione delle due istruttorie, a fini urbanistici e a fini paesistici (pur distinte per oggetto e finalità), e il rapporto equilibrato tra il potere di decisione dei comuni e quello delle soprintendenze (anche grazie all'eliminazione dell'andirivieni delle "pratiche" dagli uni alle altre). Il provvedimento si propone, inoltre, come primo segmento di una ritrovata collaborazione tra ministero, regioni ed enti locali, collaborazione che deve proseguire nell'immediato con l'avvio effettivo in tutte le regioni della co-pianificazione. Il codice prevede, infatti, che i piani paesaggistici debbano essere redatti in collaborazione obbligata tra Stato e

regioni. I piani sono indispensabili per dare a tutto il paesaggio significativo una disciplina di tutela puntuale e specifica, che stabilisca, per ogni "zona", se e quali interventi sono ammissibili. Una volta approvato il nuovo regolamento, si potranno migliorare l'articolo 146 del codice, che disciplina le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (gli interventi "liberi"), e l'articolo 149, che disciplina le esenzioni. Questo "camminare insieme" incontrerà sulla sua strada - è facile prevederlo - numerosi nemici, di varie specie: dai deregolamentatori selvaggi, ai "talebani" del paesaggio (che vorrebbero fosse vietato sempre e comunque qualsiasi intervento), a quelli che mirano a rinviare all'infinito, ancora una volta, l'entrata in vigore del sistema di autorizzazioni previsto dal codice, ora completato dal regolamento. I nemici delle riforme amministrative sono sempre in agguato. Tutti insieme, forse, possiamo batterli.

Sandro Amorosino

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - Finito il ciclo di audizioni, da domani al Senato la Finanziaria entra nel vivo

Alla Camera entra in aula il Dl scuola

La commissione Bilancio impegnata sulla nuova legge di contabilità

Concluso il consueto ciclo di audizioni di parti sociali e istituzioni, scatta ufficialmente da domani al Senato l'esame vero e proprio della Finanziaria 2010 e dei documenti di bilancio per il prossimo esercizio finanziario. Tocca alla commissione Bilancio, in sede referente, dare avvio al tour de force sulla seconda consecutiva manovra light, un esame sicuramente meno pesante che nel passato, e che tuttavia è destinato ad arricchirsi di novità cammin facendo. Le tappe per il primo "sì" di Palazzo Madama sono già segnate in calendario: via libera in commissione tra fine ottobre e i primi di novembre (se davvero non sarà possibile evitare i lavori nei giorni festivi) ed esordio in aula a partire da mercoledì 4 novembre con la discussione generale. La settimana successiva il voto, previsto al più tardi entro giovedì 12 novembre, e quindi l'invio dell'intera manovra alla

Camera dove a sua volta comincerà la sessione di bilancio. Finanziaria ancora sugli scudi al Senato, dunque, in una settimana parlamentare che, almeno sulla carta, sarà caratterizzata da altri appuntamenti legislativi attesi al varco. Sempreché le Camere non proseguano a lavorare ai ritmi assai poco serrati che ne hanno caratterizzato l'attività dopo la pausa estiva, con lo strascico di critiche per lo scarso impegno e per l'interesse che continua a essere focalizzato eccessivamente sui provvedimenti governativi. In attesa che prendano forma la riforma istituzionale e quella sulla giustizia ipotizzate dal premier, nell'agenda parlamentare di questi giorni non mancano intanto altre scadenze importanti. Con almeno due appuntamenti politicamente sensibilissimi che con ogni probabilità resteranno però a riposare nei cassetti della commissione Giustizia almeno fino a metà novem-

bre, quando cioè si concluderà la sessione di bilancio: le intercettazioni telefoniche e la riforma del processo penale. Le stesse riforme dei regolamenti di Camera e Senato sembrano in questi mesi essere passate in second'ordine. Ecco così che, ancora al Senato, oltre che sulla Finanziaria 2010 i riflettori sono accesi soprattutto su tre appuntamenti. In commissione Affari costituzionali è in programma la conclusione dell'esame del Dl 135 sugli obblighi comunitari, che difficilmente andrà al vaglio dell'aula già da domani, considerato il supplemento d'esame in commissione quanto meno sul nodo dei servizi pubblici locali. Ancora la Affari costituzionali, insieme alla commissione Lavoro, si occuperà poi mercoledì del Ddl collegato alla manovra 2009 sul lavoro sommerso, ormai a un passo dal via libera ma che comunque tornerà sicuramente al vaglio della Camera. Infine, sem-

pre a Palazzo Madama, c'è molta attesa per le audizioni sulla pillola abortiva RU 486: mercoledì tocca all'Aifa, che ha annunciato per oggi la pubblicazione della sua delibera in «Gazzetta ufficiale», e giovedì ancora una volta al ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Misura clou per l'aula di Montecitorio è il primo sì al Dl 134 sulla scuola (scade il 24 novembre), da trasmettere al Senato. Mentre nelle commissioni spicca il voto (alla Bilancio) sulla nuova legge di contabilità, con le annunciate modifiche di coordinamento col federalismo, sulla governance sanitaria (Affari sociali) e sulla ricostituzione del ministero della Salute (Affari costituzionali), atteso in aula a novembre. Ma anche le norme sul diritto di cittadinanza, sulle quali pende la scure del centrodestra, ma con l'importante eccezione del presidente della Camera.

Roberto Turno

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

BLOCCO DEI PAGAMENTI - Il primo bilancio della procedura che da marzo impedisce la liquidazione a chi non paga i debiti

Al setaccio 3 milioni di creditori Pa

Nuove istruzioni dalla Ragioneria - Società a prevalenza pubblica senza regole

Hanno toccato quota 2,9 milioni le richieste inviate dalle pubbliche amministrazioni a Equitalia per la verifica della regolarità fiscale e contributiva dei loro creditori. Dal 29 marzo scorso - data di avvio del blocco dei pagamenti della Pa di importo superiore a 10mila euro - al 31 agosto scorso il concessionario pubblico della riscossione è stato subissato di richieste secondo quanto prevede l'articolo 48-bis del Dpr n. 602/73. Non si conoscono nel dettaglio quanti, di quei 3 milioni di soggetti sottoposti a verifica da Equitalia, siano rimasti incagliati nella rete. Ma è certo che la procedura nei fatti sta bloccando il pagamento di migliaia di crediti vantati dai fornitori della Pa senza però che tutti i problemi applicativi della procedura siano giunti a soluzione. Ancora si attendono, ad esempio, le regole per le società a prevalente partecipazione pubblica: manca il regolamento previsto dal

decreto n. 40/08. E questo nonostante l'ultimo intervento ufficiale della ragioneria generale dello Stato dell'8 ottobre, con cui i tecnici di via XX settembre (circolare n. 29), a poco più di un anno da un analogo documento interpretativo, hanno fornito nuove precisazioni. **Più fatture** - Tra i nodi affrontati il pagamento di più fatture, anche di importo inferiore a diecimila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore alla soglia (se complessivamente considerate). In questo caso si può verificare che l'amministrazione nel procedere alla liquidazione di quanto dovuto a un medesimo beneficiario, effettui il pagamento, per esigenze di semplificazione o, talvolta, per momentanea carenza di liquidità, eccetera, emettendo un unico mandato relativo a varie fatture. In questi casi non è necessario effettuare la prevista verifica qualora sia stata superata la soglia dei dieci-

mila euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato. Non occorre la preventiva verifica nel caso in cui le diverse fatture, pur riferendosi a un identico contratto, vengono emesse, nell'ipotesi di appalto di lavori, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori (Sal) e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni o servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti stessi. **Cessioni di crediti** - In caso di cessione di crediti la verifica è seguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'amministrazione rimane estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito. La circolare sul punto rileva che qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore

(ceduto) - indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione - la verifica prevista dall'articolo 48-bis sarà effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente). In assenza del consenso del debitore l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario. Anche per liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, verrà richiesta all'amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

Francesco Falcone
Antonio Brio

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

BLOCCO DEI PAGAMENTI – *La richiesta.* Il controllo informatico sulle pendenze

Niente risposta dopo 5 giorni? Scatta il silenzio-assenso

I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10mila euro, inoltrano apposita richiesta a Equitalia servizi per procedere alla verifica dell'eventuale pendenza di debiti. Equitalia servizi controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali alla ricezione della richiesta. Se Equitalia risponde che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme a esso spettanti. Se invece viene rilevato un inadempimento, la comunicazione contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento. In questa ipotesi il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Se nel frattempo intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia lo comunica al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Si può verificare che, in assenza dei presupposti, venga comunque avviata la verifica prevista dall'articolo 48-bis e che, nell'occasione, emerga che beneficiario del pagamento sia risultato inadempiente. Sul punto la Ragioneria ha chiarito che, al fine di non recare un indebito nocuo al beneficiario, l'amministrazione interessata debba, comunque, dare seguito al pagamento senza attendere il termine di trenta giorni. In questa occasione, anche allo scopo di non pregiudicare l'attività di riscossione, l'amministrazione comunicherà formalmente a Equitalia - e, nel caso sia già stato notificato l'atto di pignoramento, anche al competente agente della riscossione - di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento a favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva. L'agente della riscossione, presso atto della comunicazione ricevuta, deve disporre l'estinzione della procedura già avviata, provvedendo tuttavia ad avviare le opportune iniziative dirette alla riscossione dei crediti indicati nelle cartelle di pagamento in questione.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

BLOCCO DEI PAGAMENTI – *I requisiti.* Con ordinanza del giudice

La dilazione e le rate rinviano la scadenza

Nel caso in cui per una cartella di pagamento sia stata richiesta e accordata una dilazione del pagamento oppure una sospensione della riscossione, ottenuta in via di autotutela o in via giudiziale, non si è in presenza di una cartella per la quale è "scaduto" il termine di pagamento, essendo stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su detto termine. In particolare nel caso di rateazione, il termine deve intendersi "frazionato" in una serie di rate, e ciascuna di esse rappresenta un adempimento per il debitore; nell'ipotesi di sospensione, la scadenza originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi di una data condizione (decisione in autotutela, pronuncia giurisdizionale, eccetera). In queste ipotesi non trova applicazione l'articolo 48-bis per carenza del presupposto relativo all'inadempimento dell'obbligo di versamento scaturente da una cartella di pagamento. L'impugnazione in sede giurisdizionale della cartella di pagamento non produce direttamente un automatico effetto sospensivo.

Infatti, la sospensione deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i requisiti (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*), emetterà ordinanza di sospensione. Ai fini della verifica, da eseguire prima che un'amministrazione pubblica effettui il pagamento, non ha rilevanza la natura del credito indicato nella cartella di pagamento. In concreto non rilevano le sole cartelle contenenti esclusivamente crediti tributari erariali. Infatti, in base al principio generale contenuto nell'articolo 17 del Dlgs

26 febbraio 1999, n.46, secondo cui, salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, non è ipotizzabile immaginare che l'ambito dell'articolo 48-bis sia circoscritto ai soli crediti erariali aventi natura tributaria. Ne consegue che qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua natura e dall'ente creditore, esposto in una cartella di pagamento, rientra nell'ambito operativo della norma.

BLOCCO DEI PAGAMENTI – Anche il contenzioso nelle maglie

Sospensiva esplicita se è già in corso una lite con il fisco

LA PROCEDURA/Spetta a Equitalia la verifica delle cartelle e delle iscrizioni a ruolo per le fatture di importo superiore a 10mila euro

Nella maglie delle verifiche svolte in base all'articolo 48-bis, prima dell'esecuzione dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, possono rientrare anche i contribuenti che hanno contenziosi in essere con il fisco. Infatti, una volta emesso l'avviso di accertamento e impugnato l'atto, l'ufficio iscrive a ruolo la metà delle maggiori imposte pretese con questo provvedimento e quindi, dopo poco tempo, la società di riscossione notifica la cartella di pagamento. Ne consegue che ove il contribuente non riesca a ottenere la sospensiva dalla competente Commissione provinciale tributaria, il debito risulterà pendente e quindi rilevante nell'ipotesi in cui il contribuente in questione dovesse risultare creditore - a vario titolo - di una pubblica amministrazione. In questo contesto appare evidente che se il contribuente operi con queste amministrazioni farà bene a evidenziare, in occasione della richiesta di sospensiva al giudice tributario, il danno che gli deriverebbe dalla mancata sospensione della cartella per effetto del blocco dei pagamenti in esame. **Gli stipendi** - Nell'obbligo della verifica rientrano anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In questo caso la soglia di 10mila euro si riferisce al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. **Il Tfr** - Recentemente la Ragioneria ha affrontato anche la problematica del Tfr, allorché, a causa del decesso del lavoratore, la somma venga pagata ad un soggetto diverso. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (articoli 2118 e 2120 del Codice civile), che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto di

lavoro si fosse sciolto prima del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti. In questa ipotesi, gli aventi diritto acquisiscono, di conseguenza, il diritto a percepire le suddette indennità iure proprio e non per successione. La circolare 29 sul punto chiarisce che le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso, a differenza di quanto avviene per altre spettanze comunque connesse al rapporto di lavoro (come, ad esempio, gli emolumenti arretrati, lo straordinario, le ferie non godute, eccetera), non vengono ripartite in base alla disciplina in materia di successione mortis causa. Ne consegue, secondo la Ragioneria, che la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere effettuata solamente in capo al soggetto (o ai soggetti) cui, in base all'articolo 2122 del Codice civile, spettano le indennità in discorso (o quota parte di

esse) e quindi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Ad analoghe conclusioni la circolare giunge anche con riferimento al trattamento di fine servizio. **Raggruppamenti** - Di norma la verifica prevista si effettua sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione. Questa soluzione è valida anche nel caso in cui il mandato di pagamento è intestato alla mandataria che riscuote in nome e per conto della mandante, sia, ovviamente, nel caso in cui è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.6**Ctp Palermo - Misura da motivare****Tarsu onerosa: l'albergo va tassato come abitazione***LA CONCLUSIONE/Punita l'illogica quantificazione del tributo giudicata dalla Commissione assolutamente arbitraria e del tutto iniqua*

Il regolamento comunale in materia di Tarsu che assegna agli alberghi una tariffa notevolmente più onerosa rispetto alle abitazioni deve essere adeguatamente motivato. In caso contrario può essere disapplicato e il criterio per quantificare il tributo tra le strutture è il medesimo. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Ctp Palermo n. 381/6/09 (il testo è reperibile sul sito di Guida Normativa nella rubrica news). I giudici siciliani si sono trovati alle prese con una struttura alberghiera che aveva subito una pesante rettifica ai fini Tarsu per gli anni compresi tra il 2001 e il 2006. Il contribuente aveva eccepito come la maggiorazione fosse av-

venuta sulla scorta di un regolamento comunale che si mostrava in evidente contrasto con l'articolo 68 del Dlgs 507/93. La norma richiamata stabilisce che esiste una differenziazione, ma «in linea di massima» tra le diverse strutture immobiliari. Sta poi al regolamento individuare quegli elementi da porre alla base della tariffa di una struttura rispetto a un'altra. I giudici, infatti, senza entrare nel merito della legittimazione della giunta comunale ad adottare l'aumento tariffario, hanno affermato che nulla vieta agli organi comunali di adottare tariffe differenziate tra case ed esercizi alberghieri o case vacanze ove l'utilizzazione è qualitativa e quantitativa-

te diversa dalle case private. Ma non si può pensare in maniera astratta che l'albergo sia tenuto a versare molto di più di un'abitazione in funzione della sua grandezza e, quindi, della sua potenziale maggiore capacità a produrre rifiuti. Quest'ultima deve essere assolutamente verificata in quanto vi sono aree molto vaste di strutture alberghiere che non sono produttive di rifiuti mentre altre lo sono di più (in questo senso si veda anche la sentenza n. 23/22/03 della Ctr Toscana). Secondo il regolamento comunale - proseguono i giudici - nel caso di specie l'intera superficie alberghiera è stata tassata, compresi i grandi spazi liberi di cui la struttura ricettizia è costituita. E in

questo è del tutto evidente come «si sostanzia un'illogica quantificazione del tributo assolutamente arbitraria che sancisce una tassazione del tutto iniqua». Quindi quella che potrebbe sembrare una "delega in bianco" dell'articolo 68 che per l'appunto sancisce una differenziazione "in linea di massima" tra le diverse strutture si profila come un limite in rialzo ma al tempo stesso anche in ribasso di alberghi, musei edifici scolastici rispetto alle abitazioni. In mancanza, pertanto, di adeguata motivazione la tariffa dell'albergo deve essere ridotta ed equiparata a quella delle civili abitazioni.

Giampaolo Piagnerelli

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

COMPRAVENDITE - L'attestato viene redatto quando la trattativa è già conclusa e non condiziona la formazione del prezzo

Rogiti a prova di pagella verde

La disciplina nazionale non prevede sanzioni né la nullità del contratto

«**U**na soluzione molto italiana». A taccuino chiuso, qualche professionista lascia trapelare l'ammarezza sulla certificazione energetica. Perché l'idea di dare a tutti gli edifici una pagella energetica è impeccabile, ma in 17 regioni e province autonome su 21 - in assenza di sanzioni o obblighi specifici - tutto è rimesso alla buona volontà delle parti. Che spesso si adeguano, ma che potrebbero anche decidere di non farlo. I problemi applicativi sono iniziati con la manovra d'estate dell'anno scorso (Dl n2/2008 convertito dalla legge 133/2008), che ha modificato l'articolo 6 del Dlgs 192/2005, stabilendo che gli immobili e le singole unità immobiliari trasferiti a titolo oneroso dal 1° luglio scorso devono essere «dotati» dell'attestato, mentre prima c'era l'obbligo di allegare la certificazione al rogito. Cosa voglia dire «dotato», la legge non lo specifica. Sono stati i notai a dover dare un'interpretazione, con lo studio del Notariato n. 334/2009 del 17 giugno 2009. E sono ancora i notai a dover applicare la legge giorno dopo giorno. Come, lo spiega Giovanni Berionne, notaio a Roma: «Di fat-

to, si tratta di dire al venditore che l'attestazione di certificazione energetica è obbligatoria. Aggiungendo che, se non viene preparata, non sono previste sanzioni amministrative e l'atto è comunque valido sotto il profilo civilistico. Il compratore, però, potrebbe chiedere i danni o l'adempimento dell'obbligo». Il notaio informa le parti alla prima occasione, se possibile già al momento del preliminare. «In questo caso - osserva Berionne - il 90% dei venditori fa preparare l'attestato». Anche perché la parcella del tecnico è tutto sommato contenuta rispetto ai valori di una compravendita: da 200 a 400 euro, con punte di 800 euro. Ma se il primo contatto con il notaio avviene a pochi giorni dall'atto, può capitare che le parti arrivino impreparate al rogito, e magari decidano di fare a meno della pagella energetica. Con buona pace degli obiettivi imposti dalla direttiva 2002/91/Ce. «Se il venditore consegna l'attestato al compratore - spiega ancora Berionne - ne faccio menzione nel rogito. Altrimenti, in caso di mancata consegna, annoto comunque che le parti sono state informate dell'obbligo di legge e consiglio loro di rigo-

lare la questione in una scrittura privata, così da evitare contestazioni future». L'obbligo, dunque, si rivela piuttosto elastico per gli immobili collocati nelle regioni in cui valgono le norme nazionali o in cui, comunque, la legislazione regionale non è stata completata o non prevede sanzioni. E, soprattutto, perde la sua funzione, che è quella di fare in modo che gli edifici meno "energivori" valgano di più, così da promuovere un graduale miglioramento della qualità edilizia. Il quadro aggiornato è sul sito del Notariato: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna impongono l'allegazione (ma solo le prime due sanzionano i venditori che non la fanno), mentre la Valle d'Aosta vuole l'allegato solo per le nuove costruzioni. Mentre in Liguria, Toscana, Puglia e provincia di Bolzano - che pure hanno dettato regole in materia, ma non hanno completato l'iter - i notai applicano le norme nazionali o comunque chiedono la sola «dotazione». «La popolazione è mediamente informata, anche perché in Lombardia avevamo a fare con la certificazione da un paio d'anni. A volte capita di sentirsi dire da un cliente "il mio tecnico ha

detto che l'attestato non serve", ma sono casi rari», racconta Antonio Testa, notaio a Monza. «Tra l'altro - prosegue - se il venditore dichiara che l'edificio non ha impianti e non si può allegare la certificazione, il notaio deve trasmettere l'atto al Cestec, l'organismo regionale». Anche in Piemonte l'obbligo di allegazione è ormai a regime. «Personalmente, allegavo gli attestati al rogito anche prima del 1° ottobre (data di entrata in vigore delle regole regionali, ndr), perché era pur sempre un atto rilevante nella vita dell'immobile, e ora non ci sono problemi applicativi», commenta Gian Vittorio Cafagno, consigliere nazionale del Notariato per il Piemonte. Il problema, se mai, è il rischio di una Babele normativa, spesso evidenziato dai termotecnici. «Sarebbe servita una norma unica e cogente a livello nazionale - osserva Cafagno -. Catasto e Camere di commercio offrono in tempo reale dati a livello nazionale. Con la certificazione non è così, e questo è un passo indietro».

Cristiano Dell'Oste

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

TERRITORIO - Il programma avviato dall'Agenzia

Aggiornamento telematico per il catasto dei fabbricati

CAMBIO CULTURALE/Dopo l'introduzione di «Pregeo 10» per i terreni i professionisti devono curare la pratica anche per gli immobili

Dopo appena due settimane dal provvedimento che ha disposto la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento del Catasto terreni - col programma Pregeo 10 - l'agenzia del Territorio ha emanato il provvedimento che prevede la stessa operazione per il Catasto dei fabbricati. Il programma è Docfa 4 e potrà essere utilizzato in via facoltativa da oggi, 19 ottobre, per poi diventare obbligatorio dal 31 marzo 2010. Con lo stesso provvedimento - datato 15 ottobre - sono state emanate anche le specifiche tecniche, per rendere attivo il procedimento, con una lunga e dettagliata circolare (36 pagine), finalizzate alla soluzione delle molteplici e delicate problematiche di un archivio che conta ben 60 milioni di unità immobiliari. A questa fase si è giunti dopo un rodaggio di oltre tre anni, che ha coinvolto una trentina di uffici provinciali,

coi quali hanno collaborato gli ordini e i collegi professionali tecnici, che ha consentito di individuare ed eliminare le criticità del sistema, reso ora più duttile per affrontare le infinite specificità dell'archivio. È un grande passo in avanti non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche concettuale, in quanto di fatto l'aggiornamento degli archivi catastali sarà affidato ai professionisti, mentre all'Agenzia spetterà il controllo. In sostanza, il sistema consente di evitare la fase di presentazione allo sportello, circostanza però che comporta l'assunzione di maggiori responsabilità degli operatori tecnici. In definitiva, viene posto l'ultimo tassello di un lungo percorso, iniziato con la meccanizzazione del Catasto, disposta dall'articolo 4, comma 20 del Dl 853/1984, convertito dalla legge 17/1985. Il provvedimento sul Docfa 4 segue quello del

1° ottobre, che ha attivato il programma Pregeo 10 di aggiornamento geometrico e amministrativo dell'archivio catastale dei terreni. Il programma è facoltativo dal 19 ottobre, ma diverrà obbligatorio il 1° giugno 2010. Il nuovo modello tecnico-organizzativo ha potuto essere attivato perché ai professionisti oggi è consentito l'accesso a tutte le banche dati catastali, compresa quella geometrica. Il che permette di scaricare il nuovo estratto di mappa, sul quale poi eseguire gli aggiornamenti (tipi di frazionamento, tipi mappale, ma anche rettifiche dei medesimi), dopo aver effettuato in luogo il rilievo celerimetrico dei fabbricati o delle linee dei nuovi confini. L'elaborato catastale così formato viene poi trasmesso direttamente per via telematica, al database dell'agenzia del Territorio competente, il quale verifica in automatico gli aggiornamenti sotto il

profilo formale, compie la registrazione geometrica e amministrativa e invia la ricevuta in via informatica. Dopodiché, una volta completata la registrazione, gli uffici provvederanno a effettuare controlli e sopralluoghi. La procedura costituisce un considerevole progresso di "civiltà amministrativa" ed è una tappa importante sulla strada dell'informatizzazione totale delle banche dati catastali. In questa fase, pertanto, è quanto mai necessario il supporto degli ordini e dei collegi professionali, con l'istituzione di corsi di aggiornamento per gli iscritti, al fine di formare una nuova leva di tecnici, consapevoli dell'importanza del proprio lavoro, ma anche delle responsabilità che ne derivano.

Franco Guazzone

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

CORTE DEI CONTI - Dalla sezione Lombardia una via d'uscita per le abitazioni esenti

Ministero e giudici divisi sulle assimilate ai fini Ici

Esonero da regolamento comunale e rimborsi per legge

Rischia di complicarsi ancora la questione delle abitazioni «assimilate» ai fini Ici a causa di pareri contrastanti tra ministero dell'Economia e Corte dei conti. Il problema nasce dal Dl 93/08, che ha introdotto l'esenzione delle abitazioni principali e assimilate, sulle quali è sorto il dubbio se l'ente poteva avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, del Dlgs 446/97 (abitazioni in uso gratuito a parenti) e all'articolo 3, comma 56, della legge 662/96 (anziani e disabili ricoverati), oppure facendo uso del potere regolamentare riconosciuto dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 ampliando le ipotesi di assimilazione. In un primo momento il ministero (risoluzione 12/08) si è espresso favorevolmente alla possibilità di ricomprendere nel concetto di «assimilazione» tutte le ipotesi regolamentate dal comune, escludendo dal beneficio - oltre agli immobili delle categorie A1, A8 e A9 - le abitazioni dei cittadini italiani iscritti all'Aire, a meno che il comune non le avesse assimilate. Lo stesso ministero ha poi cambiato parere sostenendo l'applicabilità dell'esenzione ai soli due casi di assimilazione di legge, segnalando ai comuni la necessità di recuperare il tributo non versato e di certificare il mancato gettito (risoluzione 1/09). Meno rigidi i giudici contabili, che si discostano dal ministero - seppure non unanimemente - attribuendo piena legittimità alla norma regolamentare di assimilazione (sezione Emilia Romagna, risoluzione 4/09). Tuttavia la stessa sezione Emilia Romagna è tornata altre due volte sulla questione negando la possibilità di estendere l'esenzione oltre i due casi tipici, richiamando il parere n. 8/09 della sezione autonomie che ha delimitato il perimetro dell'esenzione ai soli due casi tipizzati. Alla tesi restrittiva si contrappone la sezione Lombardia (208/09) secondo cui occorre distinguere il diritto del contribuente a usufruire dell'esenzione dal diritto dell'ente a richiedere il rimborso statale. Ebbene, i giudici lombardi consentono agli

enti locali di esonerare tutti i casi previsti dal regolamento comunale, ma al tempo stesso di richiedere allo Stato solo il rimborso delle due fattispecie tipizzate dal legislatore. Si tratta dell'ennesima presa di posizione della Corte lombarda contro gli indirizzi ministeriali: il punto più critico è costituito dalle abitazioni degli italiani residenti all'estero, che il ministero esclude dal beneficio - nonostante la chiara previsione normativa (articolo 1 comma 4-ter, della legge 75/93) - ponendosi in contrasto con la risoluzione 5/08 e con le sezioni Lombardia e Veneto. I comuni non sanno dunque da quale parte schierarsi e la situazione non accenna a sbloccarsi nonostante l'impegno, assunto dal Viminale in sede di Conferenza Stato-città del 26 marzo scorso, di chiarire con una legge l'ambito di applicazione dell'esenzione per i casi assimilati al fine di superare lo stato di incertezza, con ciò confermando che una risoluzione ministeriale non può modificare una chiara di-

sposizione di legge. Si registrano comunque i primi segnali di insofferenza: qualche comune ha approvato un apposito atto di indirizzo che disattende le indicazioni ministeriali. Occorre però fare attenzione perché c'è in gioco la questione dei rimborsi, che il ministero potrebbe negare aggravando peraltro lo scontro governo-comuni su trasferimenti e compensazioni, tema che sta bloccando anche la trattativa sul patto di stabilità. Nell'attuale contesto la soluzione tracciata dalla Corte Lombardia è senz'altro meritevole di attenzione perché restituisce autonomia agli enti locali ed esclude la possibilità di richiedere ai contribuenti l'Ici non versata per le assimilate che gli stessi comuni hanno regolamentato, ma che non potranno costituire oggetto di rimborso in attesa di un intervento chiarificatore che tarda a venire.

Giuseppe Debenedetto

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Per l'offerta più vantaggiosa

Valido il capitolato con la griglia dei criteri

OK ALLO «SPEZZATINO»/La frammentazione dei punteggi limita la discrezionalità della commissione e ne sorregge la motivazione

La valutazione delle proposte dei concorrenti in una gara con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è facilitata dalla scomposizione analitica dei criteri e in tal modo è ottimizzata l'analisi svolta dalla commissione giudicatrice. La giurisprudenza ha sviluppato un importante indirizzo interpretativo, nel quale il Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 683/09 ha precisato che quando il capitolato speciale abbia fissato una griglia di criteri di valutazione, suddividendo il punteggio complessivo per la parte organizzativa in vari punteggi parziali, corrispondenti ad altrettanti diversi analitici parametri tecnici, tale formulazione è idonea a limitare la discrezionalità della commissione giudicatrice e a sorreggere una motivazione dei giudizi qualitativi tradotta in punteggi numerici. Il Tar individua quindi un modulo operativo nel quale: a) sulla base di un sistema di criteri strutturato, il collegio può

trasporre i giudizi in una scheda dei punteggi; b) da tale scheda è desumibile l'applicazione della lex specialis per tutti i parametri di giudizio da essa fissati; c) la precisa applicazione dei criteri giustifica il punteggio numerico attribuito e ne costituisce la motivazione. Pertanto, poiché ciascun punteggio è correlato a un parametro tecnico qualitativo precostituito, in grado di far valutare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, è chiaro che il giudizio della commissione si esterna appropriatamente nei punteggi numerici attribuiti a ciascun concorrente e, attraverso essi, la valutazione è idoneamente motivata, rendendo non necessaria una ulteriore motivazione da trasfondersi nel verbale di gara. Qualora, invece, il rapporto criteri-pesi ponderali non sia analitico, il Tar Veneto (sentenza 2404/09) ha rilevato che sussiste un onere sul piano della motivazione del giudizio della commissione di

gara, in quanto la stessa deve chiarire la composizione della sua valutazione per ciascuna voce, indicando quale sia il peso specifico che il singolo elemento ha avuto nella valutazione dell'offerta relativa a quella voce. La commissione comunque è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità tecnica per un'analisi approfondita delle offerte, finalizzata a esaminare le componenti dell'offerta nella loro serietà e congruità, in relazione all'oggetto della gara e alle modalità di esecuzione del contratto, potendo disporre l'esclusione di offerte che presentino all'evidenza aspetti di inattendibilità. Su questo elemento di principio il Consiglio di Stato (sentenza 5597/09) ha evidenziato che quando un'offerta risulti carente sotto il profilo degli elementi essenziali, la valutazione non può limitarsi a un punteggio zero, ma deve condurre all'esclusione. Una mancanza strutturale, in quanto connessa all'intero svolgimento del servizio, non può nem-

meno essere superata attraverso una richiesta integrativa da parte della Commissione, che andrebbe in tal caso a forzare il principio del favor participationis. Pertanto l'offerta che non contempli una previsione progettuale richiesta in ordine al principale profilo organizzativo (la costituzione di un ufficio come centro elettivo di gestione del servizio, che rappresenta, nell'ambito delle prescrizioni di gara, l'individuazione di un preciso assetto di interessi pubblici) legittima un giudizio negativo e l'esclusione del concorrente. In questi casi, tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza 5806/09) consiglia la formulazione di una sintetica motivazione, giustificativa della decisione radicale, con la quale la commissione giudicatrice deve evidenziare le lacune del progetto, rilevando l'impossibilità di poterlo correlare agli obiettivi di fondo della gara.

Alberto Barbiero

CONSIGLIO DI STATO - Esclusa la «riparazione» della Pa

Contratto nullo senza durata

Nell'attività negoziale della Pa deve ritenersi illegittimo il contratto che non preveda espressamente una durata. Né può ammettersi un provvedimento successivo: l'interesse al mantenimento del rapporto è recessivo rispetto all'interesse pubblico al ripristino della legalità violata. È necessaria inoltre la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio a società mista pubblico-privata laddove il controllo dell'ente appaltante sulla propria controllata non sia totalitario. Così si è espresso il Consiglio di Stato (sezione V) nella senten-

za 5814/09. La vicenda trae spunto da un affidamento diretto operato dalla stazione appaltante in favore di una società mista pubblico-privato, e poi annullato con propria determinazione, sul presupposto dell'illegittimità dell'affidamento diretto e della mancata indicazione di un termine per le attività. L'affidamento, infatti, in assenza di una predeterminazione della durata delle prestazioni, si pone in contrasto con un principio di carattere generale in base al quale i contratti nei quali è parte l'amministrazione devono avere una durata pre-

spettiva l'interesse al ripristino della legalità, attraverso l'annullamento dell'atto, è superiore a quello del mantenimento del rapporto, rimarcato dalla ricorrente a difesa delle proprie ragioni. In base alle quali, secondo un orientamento non condiviso dal collegio, nel caso di specie si sarebbe dovuto conservare il rapporto scaturente dall'affidamento diretto, atteso che, nell'anno in questione (1998) non erano ancora stati delineati i presupposti per un legittimo affidamento diretto in favore di società a capitale misto di servizi pubblici. Allo stesso modo non è condivi-

sibile ipotizzare una quantificazione dell'efficacia del contratto attraverso un atto successivo alla conclusione dell'accordo, nel quale le parti avrebbero potuto specificare la durata dell'affidamento, corrispondente alla durata della società affidataria, in quanto in tal caso, sottolinea la sentenza, l'adozione di un nuovo provvedimento per fissare il termine di cessazione del rapporto, non stabilito nell'originario provvedimento di affidamento del servizio, sarebbe *contra legem*.

Raffaele Cusmai

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10**ANCI RISPONDE****Gare, le imprese in gruppo devono indicare i singoli servizi**

Le parti di servizio che svolgono le singole imprese raggruppate devono essere indicate sia che si tratti di un raggruppamento orizzontale che verticale. Così il Consiglio di Stato con la sentenza 5098/08. La posizione che limita ai raggruppamenti di tipo verticale l'applicazione dell'articolo n del Dlgs 157/95 non è conforme al dettato della norma. La cui ratio richiede soltanto che sia specificato in sede di gara l'apporto che ciascuna impresa associata darà allo svolgimento del servizio. Si vuole evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento per aggirare i vincoli del bando, agevolando la partecipazione di imprese non qualificate. Un contegno che ha effetti negativi sull'interesse pubblico e non sempre è ristorabile in ragione della garanzia patrimoniale derivante dalla responsabilità solidale delle imprese riunite.

Agostino Bultrini**L'impegno delle imprese**

È possibile prevedere nel bando di lavori pubblici, con trasferimento della proprietà di beni immobili ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del Dlgs 163/06, la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti a condizione che presentino impegno a costituire una società?

L'ipotesi prospettata non trova fondamento. Infatti il comma 8 dell'articolo 37 del Codice dei contratti consente la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), solo a condizione che essi presentino un'offerta sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e che contenga «l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti». La normativa non prevede la possibilità a società non ancora costituite di partecipare alla gara sotto forma di singoli futuri potenziali soci.

L'impresa capogruppo

Il Comune ha appaltato a un'Ati verticale la ristrutturazione di un immobile. La capogruppo ha fatto registrare gravi ritardi imputabili a difficoltà economiche dalla stessa lamentate, pertanto è inadempiente. L'impresa mandante può proseguire il rapporto contrattuale, avvalendosi di altra impresa qualificata che dovrà assumere la veste di mandatario?

« La soluzione non è ammissibile. Nelle associazioni temporanee di impresa verticali si configura una responsabilità solidale della capogruppo verso la stazione appaltante in relazione a tutte le opere assunte con il contratto di appalto e anche per quelle di competenza delle imprese mandanti, mentre queste rispondono solo per lavori scorparabili da ciascuna di esse in concreto assunti. Non è contemplata la sostituzione, nel corso del rapporto e in caso di suo inadempimento, della mandataria con altro soggetto, anche se qualificato, né è consentito alle mandanti di proseguire in sua vece i lavori ancora da eseguire, salve alcune eccezioni.

TAR EMILIA ROMAGNA - In municipio

Delibera viziata se c'è «conflitto»

Sono illegittime le delibere di un consiglio comunale alle quali hanno partecipato alcuni consiglieri (e anche il sindaco e i componenti della giunta) che si trovavano in conflitto di interessi. Così ha stabilito il Tar dell'Emilia Romagna, sede di Parma, sezione I, 22 settembre 2009, che ha precisato il comportamento che deve essere tenuto nell'aula del consiglio dagli amministratori che si trovano in questa situazione. Il caso riguardava due delibere relative a una variante al piano regolatore del comune che modificava un tracciato stradale, incidendo in modo diretto e immediato su specifici interessi di questi amministratori e di loro parenti e affini. Nella prima delibera,

gli amministratori avevano partecipato alla discussione e avevano votato. Nella seconda delibera non avevano votato, ma avevano partecipato alla discussione e non erano usciti dall'aula. Il Tar ha applicato l'articolo 78 del Dlgs 267/00, il cui comma 2 stabilisce che «gli amministratori (...) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado», e ha affermato che: - l'obbligo di astensione, che riguarda il divieto di votare e l'obbligo di non partecipare alla discussione e di uscire dall'aula, non ammette deroghe, neppure nella realtà dei piccoli comuni; - la prima delibera era illegittima, perché questi ammini-

stratori avevano votato, mentre avevano l'obbligo di astenersi dalla votazione; - anche la seconda delibera era illegittima, perché questi amministratori, pur non avendo votato, avevano preso parte alla discussione, non si erano allontanati dall'aula, e la loro stessa presenza era potenzialmente idonea a influenzare l'imparzialità e la serenità di giudizio degli altri consiglieri comunali. La sentenza è esatta e ha puntualmente interpretato le severe regole sul conflitto di interessi. In contrario a quanto esposto si potrebbe obiettare che l'obbligo di allontanarsi dall'aula era esplicitamente previsto nell'articolo 279 del precedente Testo unico del 1934, e che tale articolo è stato poi abrogato. Ma l'obiezio-

ne, pur precisa, non è determinante. Infatti, la stessa giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto - sulla base dell'articolo 97 della Costituzione - che il divieto di «partecipare alla discussione» non significa soltanto stare in silenzio, ma significa anche uscire dall'aula. Infatti, l'allontanamento degli amministratori che si trovano in conflitto di interessi assicura un dibattito più libero e sereno, e si è precisato che l'obbligo di uscire dall'aula decorre dall'inizio della discussione e permane per tutta la durata della trattazione della questione.

Vittorio Italia

CONTABILITÀ - Entro il 31 ottobre i municipi devono trasmettere alla Ragioneria i dati per il monitoraggio semestrale

Conti dei comuni verso il test

Anci: la compartecipazione con le regioni favorisce gli obiettivi del «patto»

Entro il 31 ottobre i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e le province devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato i dati del «Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2009». Le modalità con cui effettuare tale monitoraggio sono contenute nel decreto del ministero dell'Economia, dipartimento della Ragioneria dello Stato, n. 0086258. Il modello allegato contiene le informazioni che devono essere trasmesse e che sono relative sia alle entrate, sia alle spese, distinte ambedue tra quelle correnti e quelle in conto capitale, scelta obbligata visto il permanere della competenza ibrida come meccanismo di calcolo del rispetto del patto. Nelle spese in conto capitale viene prevista la possibilità di operare la detrazione prevista dalla manovra estiva dello scorso mese di luglio, cioè di escludere dal patto di stabilità di quest'anno i pagamenti in conto capitale fino al 4% dell'ammontare dei residui in conto capitale del rendiconto 2007. Ricordiamo che questa possibilità può essere utilizzata solo dagli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2008 ovvero che so-

no nelle condizioni previste dal comma 21 bis dell'articolo 77-bis del Dl 112/2008: il mancato rispetto è dovuto a pagamenti per investimenti effettuati entro il 22 agosto 2008; l'ente ha rispettato il patto nel triennio 2005/7; gli impegni per spesa corrente nel 2008 non sono superiori al valore medio dello stesso triennio 2005-07. Altro elemento di novità previsto nel modello è l'inserimento degli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo della premialità per gli enti virtuosi introdotto dai commi da 23 a 26 dell'articolo 77-bis della manovra dell'estate del 2008 e sulla cui definizione è stata raggiunta nei giorni scorsi l'intesa in conferenza unificata. Lo stesso Dl 78/2009 sta producendo nelle amministrazioni locali un effetto paradossale nella applicazione delle norme dettate per snellire i pagamenti. Come ha evidenziato il presidente dell'Anci Sergio Chiamparino: siamo dinanzi a una «previsione che invece di aiutare i pagamenti a favore delle imprese li sta ulteriormente bloccando». Il riferimento è alla norma che impone ai dirigenti e responsabili di tutte le pubbliche amministrazioni, già nel momento in cui assumono gli impegni di spesa, «di

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»; obbligo la cui violazione è sanzionata con il maturare di responsabilità amministrativa (il che vuol dire che gli eventuali interessi sui mancati pagamenti sono a loro carico) e disciplinare. E il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sottolinea l'importanza di questo tema dicendo che «ci sono 20-30 miliardi di euro di lavori già eseguiti e che devono ancora essere erogati». Quello che sta avvenendo ha del paradossale, visto che la norma è nata per rendere tempestivi i pagamenti: in molti comuni i responsabili - soprattutto degli uffici tecnici - hanno fortemente ridotto gli impegni di spesa poiché non sono in grado di garantire il pagamento delle spettanze ai fornitori degli enti: non hanno infatti il governo della cassa e non possono avere nessuna certezza sulle disposizioni in vigore al momento in cui matura l'obbligo di effettuare tali pagamenti. Basta solo ricordare che le regole sul patto di stabilità sono fin qui state modificate anno per anno. Mentre le disposi-

zioni dettate dalla stessa disposizione per rendere tempestivi i pagamenti sui debiti maturati valgono solo per le amministrazioni statali. La necessità di rivedere, rendendole meno rigide, le regole dettate per il rispetto del patto di stabilità è una richiesta che accomuna tutti gli amministratori locali. Il vice presidente dell'Anci e parlamentare del Pdl, Osvaldo Napoli, sollecita la «revisione dei vincoli imposti ai comuni per i prossimi anni». In particolare gli amministratori chiedono tre cose. In primo luogo che sia loro offerta la possibilità di spendere per investimenti gli ingenti residui che hanno accumulato e che sono quantificati in circa 10 miliardi di euro. La seconda richiesta, riprendendo quanto affermato da Sergio Chiamparino, è «la differenziazione nella direzione della territorialità. Con le regole attuali tutti i comuni soggetti al patto nel 2011 saranno in avanzo, ma queste risorse non potranno però essere spese». La terza richiesta è di dare vita a «un patto territoriale fra comuni e regione prevedendo una partecipazione dell'ente regionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati al comparto comuni».

Arturo Bianco

Questionari. Il rendiconto sulla gestione 2008

La spesa di personale trova il criterio di calcolo definitivo

PARAMETRO FISSO/Gli enti possono scegliere l'aggregato per misurare la dinamica delle uscite ma quello indicato quest'anno andrà mantenuto in futuro

In queste settimane si affacciano i termini fissati dalle varie sezioni regionali di controllo della corte dei conti per l'invio dei questionari sul rendiconto della gestione del 2008 degli enti locali. Ancora una volta la verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spese di personale occupa una parte rilevante della relazione. Come già avvenuto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2009, una domanda formulata agli enti locali si discosta in modo deciso rispetto agli anni precedenti. Infatti i giudici contabili chiedono quale anno l'ente abbia preso come riferimento per il calcolo della spesa e la verifica del rispetto del comma 557 della Finanziaria 2007 e successive integrazioni. Questa impostazione è stata più volte ritenuta come un'apertura da parte della Corte dei conti. Di fatto ora le autonomie si trovano una volta per tutte a effettuare una scelta che poi deve rimanere costante nel tempo. Il rendiconto del 2008 è infatti la seconda rilevazione del rispetto delle spese da quando il comma 557 è entrato in vigore. Lo scorso anno non vi era dubbio che il punto di partenza per confrontare la spesa fosse il 2006, anche se le sezioni regionali hanno interpretato tale aggregato in maniera diversa. Per alcune si trattava di prendere come riferimento l'obiettivo programmatico del 2006 (ovvero la spesa del 2004 diminuita dell'1%); per altre si trattava invece di prendere la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente. Ora il problema si pone con maggiore urgenza. Il limite su cui misurare la spesa di personale del 2008 è ancora l'anno 2006 oppure quanto effettivamente impegnato nel 2007? Le sezioni regionali lo chiedono agli enti

perché probabilmente non esiste una risposta univoca. L'interpretazione più diffusa è stata quella di prendere a riferimento le spese dell'anno precedente, ritenendo che il comma 557 imponga una riduzione continua dell'aggregato. Si immaginino però due casi. Di fronte a un obiettivo pari a 100 nell'anno precedente è stato raggiunto un risultato di 90. A questo punto l'ente dovrebbe rispettare l'anno dopo l'obiettivo di 90, che poi dovrebbe ancora scendere per avere la certezza di rispettare il parametro. Se così fosse, a breve l'obiettivo sarebbe sempre in riduzione. Il comune quindi potrebbe essere tentato (erroneamente) di saturare comunque il differenziale spendendo per il personale il più possibile vicino al limite. Ma c'è anche il caso contrario. L'obiettivo è sempre 100, ma l'ente non raggiunge i risultati spen-

dendo di fatto no. L'obiettivo dell'anno successivo non potrebbe che essere no, sposando la teoria "dell'anno precedente", e quindi per l'ente si prospetta un possibile aumento della spesa. In entrambi i casi utilizzare la base dell'anno precedente determina più di un problema. Potrebbe essere più razionale, quindi, mantenere nel tempo l'obiettivo 2006, anno precedente all'entrata in vigore della disposizione. In tal caso un parametro fisso per tutti gli anni successivi comporta una più attenta azione sulle risorse umane. Hanno vita più semplice (almeno per questo aspetto) gli enti non soggetti a patto di stabilità. Per loro è lo stesso legislatore che impone di rimanere sempre nei limiti della spesa del 2004.

Gianluca Bertagna

RISORSE UMANE**Risultati dubbi per gli oneri delle unioni**

Desta qualche dubbio la delibera 130 del 2009 della corte dei conti del Veneto in cui si afferma che i comuni aderenti a un'unione devono calcolare la spesa di personale sommando anche la quota sostenuta dall'unione. L'indicazione arriva proprio mentre sono da inviare i questionari sul rendiconto della gestione 2008. Se è chiaro che lo svolgimento di servizi tramite un'unione non può creare maggiore spesa di personale complessiva, ci si chiede se sia giusto evidenziare la spesa sostenuta nell'unione nei questionari dei comuni. Bisognerebbe allora rivedere anche gli obiettivi iniziali, includendo l'aggregato riferito al personale transitato all'unione. Ancora una volta, la tabella delle spese di personale da inviare alle sezioni regionali risulterebbe diversa rispetto agli anni precedenti. In sintesi: se nel 2006 il comune ha trasferito tre dipendenti alla costituenda unione, è chiaro che tale spesa andava considerata sia nel 2006 sia nel 2008. Solo così sarà possibile un confronto omogeneo. Non sarebbe allora più corretto che ciascuno compilasse i riquadri solo per le spese di propria spettanza? Eventualmente il comune che appartiene all'unione potrà indicare negli spazi a disposizione che la gestione dei servizi in carico alla gestione associata è stata svolta nel tempo valutando attentamente l'aggregato delle spese di personale e garantendo che le stesse siano state complessivamente, tra tutti gli enti e l'unione, contenute nei parametri di riferimento.

G.Bert.

FIGURE FLESSIBILI - Limiti di utilizzo

Lavoro accessorio solo per esigenze eccezionali

CONTROLLO PREVENTIVO/In caso di abuso di questi contratti le sanzioni possono azzerare l'indennità di risultato per dirigenti e responsabili

L'utilizzo del lavoro accessorio per le amministrazioni e le autonomie locali è in cerca di criteri ben definiti. L'apertura del legislatore anche al committente pubblico per alcune tipologie di attività lavorative necessita di alcune considerazioni, in attesa di chiarimenti della Funzione pubblica. Nel frattempo vanno fissati alcuni che oggi sembrano ad oggi chiari e immodificabili. Per la pubblica amministrazione il lavoro accessorio rientra tra le forme di lavoro flessibile alle quali si può fare riferimento esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali così come previsto dal secondo comma dell'articolo 36 del Dlgs 165/2001. Prima ancora di utilizzare la nuova attività lavorativa per le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e per lavori di emergenza o di solidarietà, quindi, l'amministrazione non potrà prescindere da valutazioni in merito alla temporaneità e alla straordinarietà dell'evento. Tra l'altro, l'abuso di tutte le forme di lavoro flessibile, tra cui il lavoro accessorio, prevede nuove sanzioni che possono arrivare fino al divieto di erogazione dell'indennità di risultato dei dirigenti e responsabili. I destinatari del lavoro accessorio sono solamente tre tipologie di soggetti ben individuati anche dall'Inps nella circolare 88/2009: studenti al di sotto dei 25 anni iscritti a un ciclo di studi, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario. Con l'inserimento della nuova tipologia lavorativa tra il lavoro flessibile non vi è dubbio che non si possa prescindere da valutazioni di trasparenza e pubblicità nel-

la scelta dei destinatari, garantendo quei principi minimi di accesso alla pubblica amministrazione. Peraltro, a seconda dell'attività da svolgere, potrebbe essere opportuno individuare soggetti con caratteristiche ed esperienze personali particolari. La modalità di pagamento avviene attraverso i buoni (voucher); ciascun lavoratore non può percepire dal medesimo committente più di 5mila euro netti all'anno. Sul sito dell'Inps sono fornite tutte le informazioni a tal proposito. L'Istituto previdenziale nella circolare citata ammette che si possano assegnare attività di lavoro accessorio a dipendenti di altra pubblica amministrazione previa autorizzazione. L'operazione appare quantomeno improbabile, visti i requisiti soggettivi che i lavoratori devono possedere per svolgere

la nuova tipologia di lavoro flessibile. Infine, in attesa di chiarimenti da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, alcune considerazioni in merito alle spese di personale. È da ritenere che, ad oggi, non si possa escludere il lavoro accessorio dall'aggregato di spesa, e lo stesso concorrerà quindi al raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti dal comma 557 o del comma 562 della legge finanziaria 2007. Come più volte sottolineato, non conta infatti la denominazione di un determinato compenso oppure l'imputazione al bilancio, ma la effettiva riconducibilità ad una attività lavorativa. E non vi è dubbio che il lavoro accessorio, rientrando a pieno titolo tra le forme di lavoro flessibile, abbia queste caratteristiche.

G.Bert.

I più pagati in regione

In testa c'è un lombardo, con stipendio da 223 mila euro. Poi cinque laziali sopra i 200 mila. Ecco la classifica dei dirigenti meglio retribuiti

Se il lombardo Niccolò Sanese, con un reddito di 223 mila euro, è il dirigente regionale più pagato in Italia, l'amministrazione più generosa con i suoi manager è indubbiamente il Lazio, con cinque uomini d'oro sopra l'asticella dei 200 mila euro. Sono solo alcuni dei risultati che si possono trarre dalla speciale classifica elaborata da ItaliaOggi sui dirigenti regionali più pagati d'Italia (si veda l'inserto pubblicato all'interno di questo numero di ItaliaOggi Sette). Classifica resa possibile dall'ope-

razione trasparenza fortemente voluta dal ministro Renato Brunetta. Scorrendo i numeri con le buste paga più alte delle amministrazioni regionali il dato più sorprendente è forse la loro staticità. Non si notano differenze abissali tra una e l'altra regione. Ma, soprattutto, all'interno di ciascuna regione vi è un forte livellamento tra i top manager. Un allineamento che certamente non esiste negli stipendi dei dirigenti di qualsiasi società privata. Segno inequivocabile tra le due sponde della gestione pub-

blica e privata, sarà ben difficile gettare un ponte. E non bastano certo gli incentivi come la gestione di risultato (che infatti registrano un allineamento non diverso da quello degli stipendi base). Altro aspetto interessante. Tutti i massimi dirigenti hanno un trattamento superiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi, dove si prevedono retribuzioni fino a 90/100 mila euro lordi. È vero però che gli stessi accordi contemplano la possibilità di contratti in deroga con i quali si arriva a cifre

ben superiori. Ma l'inchiesta di ItaliaOggi Sette non si ferma agli stipendi. Uno degli effetti più clamorosi delle riforme Brunetta è infatti il crollo del tasso di assenteismo per malattia: -35% a livello nazionale in un anno. Pur con qualche discontinuità nel mese di agosto, si tratta di un risultato tangibile, dovuto soprattutto all'introduzione dell'obbligo del certificato di malattia fin dal primo giorno di assenza. Una piccola riforma, un grande risultato.

Marino Longoni

ITALIA OGGI – pag.4

LA RIFORMA BRUNETTA - ItaliaOggi Sette ha fatto i conti in tasca ai dirigenti regionali: sette quelli pagati oltre 200 mila

Stipendi, il bonus fa la differenza

Ad arricchire i compensi sono le retribuzioni di risultato

Sette poltrone d'oro da 200 mila euro l'anno in su. Sono quelle dei paperoni della pubblica amministrazione: direttori, capi ufficio, coordinatori e segretari generali dei principali enti regionali italiani, che nell'ultimo anno si sono spartiti un tesoretto di poco inferiore al milione e mezzo di euro sotto forma di com-

penso lordo per la propria attività. Somma a cui si devono aggiungere non di rado le retribuzioni di risultato, ovvero la parte variabile dei compensi: una sorta di bonus di fine anno commisurata ai target raggiunti nello svolgimento delle proprie funzioni. Ma quali sono i manager regionali più pagati d'Italia? In cima

alla classifica elaborata da ItaliaOggi Sette sulla base dei dati raccolti nei siti delle regioni italiane, c'è la Lombardia, dove risiede il manager più pagato. Si tratta di Nicolamaria Sanese, numero uno della direzione generale culture, identità e autonomie della Lombardia, che nel corso dell'ultimo anno ha incassato dalla regione 223.200 euro di retri-

zioni della regione Lazio, che si sono portati a casa 211.068,87 euro lordi sotto forma di stipendio tabellare, a cui vanno aggiunti i bonus di fine anno. Si tratta del capo ufficio di gabinetto della presidenza, Michele Svideroschi; il numero uno del dipartimento del territorio, Raniero De Filippis; il segretario generale della regione, Francesco Gesualdi;

sancita la scorsa settimana dall'approvazione della riforma Brunetta da parte del consiglio dei ministri. Quello che sembra certo, tuttavia, è che l'importo della «retribuzione di risultato» dei super manager della regione Lazio non sarà certo inferiore al bonus pagato ai propri diretti dipendenti e pubblicato nel rendiconto presente sul sito della regione: 46.500 euro circa per i direttori dei maggiori dipartimenti regionali del Lazio come quello alla sicurezza, all'organizzazione e personale, all'ambiente, all'urbanistica o alle infrastrutture, tanto per citarne alcuni. Per completare il novero dei super paperoni delle regioni, bisogna spostarsi in Veneto, dove spicca il nome di Ezio Zanon, dirigente responsabile dell'avvocatura regionale, che lo scorso anno ha messo in tasca uno stipendio di 201.635 euro lordi. In questo caso, tuttavia, le cose vanno ridimensionate, trattandosi della somma di una retribuzione tabellare di 156.200 euro a cui si aggiungono 45.300 euro derivanti dalla retribuzione di risultato. Stipendi da favola anche poco al di sotto dello spartiacque dei 200 mila euro l'anno. In Campania, per esempio, il coordinatore

Chi ha aderito all'operazione trasparenza

Regione	Retribuzioni	Curricula	Presenze /Assenze	Evidenza sull'homepage
Abruzzo	SI	SI	SI	SI
Basilicata	SI	SI	SI	SI
Calabria	SI	SI	SI	SI
Campania	SI	SI	SI	SI
Emilia Romagna	SI	SI	SI	SI
Lazio	SI	SI	SI	SI
Liguria	SI	SI	NO	SI
Lombardia	SI	SI	PARZIALI	SI
Marche	SI	SI	SI	SI
Molise	SI	SI	SI	SI
Piemonte	SI	NO	PARZIALI	SI
Puglia	SI	NO	NO	SI
Toscana	SI	NO	PARZIALI	SI
Umbria	SI	SI	SI	SI
Veneto	SI	SI	SI	SI

Nota: Dati aggiornati al mese di ottobre. Quando nella casella Presenze/Assenze è presente la dicitura PARZIALI, vuol dire che i dati non sono stati aggiornati al mese corrente

attività. Somma a cui si devono aggiungere non di rado le retribuzioni di risultato, ovvero la parte variabile dei compensi: una sorta di bonus di fine anno commisurata ai target raggiunti nello svolgimento delle proprie funzioni. Ma quali sono i manager regionali più pagati d'Italia? In cima

alla classifica elaborata da ItaliaOggi Sette sulla base dei dati raccolti nei siti delle regioni italiane, c'è la Lombardia, dove risiede il manager più pagato. Si tratta di Nicolamaria Sanese, numero uno della direzione generale culture, identità e autonomie della Lombardia, che nel corso dell'ultimo anno ha incassato dalla regione 223.200 euro di retri-

zioni della regione Lazio, che si sono portati a casa 211.068,87 euro lordi sotto forma di stipendio tabellare, a cui vanno aggiunti i bonus di fine anno. Si tratta del capo ufficio di gabinetto della presidenza, Michele Svideroschi; il numero uno del dipartimento del territorio, Raniero De Filippis; il segretario generale della regione, Francesco Gesualdi;

sancita la scorsa settimana dall'approvazione della riforma Brunetta da parte del consiglio dei ministri. Quello che sembra certo, tuttavia, è che l'importo della «retribuzione di risultato» dei super manager della regione Lazio non sarà certo inferiore al bonus pagato ai propri diretti dipendenti e pubblicato nel rendiconto presente sul sito della regione: 46.500 euro circa per i direttori dei maggiori dipartimenti regionali del Lazio come quello alla sicurezza, all'organizzazione e personale, all'ambiente, all'urbanistica o alle infrastrutture, tanto per citarne alcuni. Per completare il novero dei super paperoni delle regioni, bisogna spostarsi in Veneto, dove spicca il nome di Ezio Zanon, dirigente responsabile dell'avvocatura regionale, che lo scorso anno ha messo in tasca uno stipendio di 201.635 euro lordi. In questo caso, tuttavia, le cose vanno ridimensionate, trattandosi della somma di una retribuzione tabellare di 156.200 euro a cui si aggiungono 45.300 euro derivanti dalla retribuzione di risultato. Stipendi da favola anche poco al di sotto dello spartiacque dei 200 mila euro l'anno. In Campania, per esempio, il coordinatore

dei rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse regionale, Carlo Neri, ha ricevuto per il 2008 uno stipendio di 196.126 euro con contratto a tempo determinato, mentre in Veneto, Adriano Rasi Caldogno, dirigente responsabile della segreteria generale della programmazione della giunta regionale ha ottenuto una retribuzione tabellare di 178 mila euro a cui si vanno ad aggiungere 17.820 euro di bonus per un totale lordo annuo di 195.820 euro. Pochi spiccioli in più di Franco Zanchin, dirigente responsabile della segreteria generale del consiglio regionale che nel 2008 ha guadagnato 194.038 euro come somma di 178 mila euro di stipendio e di 16.038 euro di retribuzione di risultato. Sul versante opposto, stipendi contenuti all'osso in Abruzzo, Basilicata, Sardegna ed Emilia Romagna. Pierluigi Caputi, direttore del servizio idrico integrato, risulta essere il manager più pagato della regione Abruzzo con uno stipendio totale annuo di appena 111.159 euro, risultato di una retribuzione tabellare di 40.471 euro, 49.313 euro sotto forma di retribuzione di posizione e un bonus annuo di 16.144 euro. Situazione molto simile anche in Basilicata dove la vetta della classifica tra i manager regionali più pagati è andata a pari merito a sette direttori generali, forti di un compenso tabellare annuo di 125.100 euro lordi.

Gabriele Frontoni

LA RIFORMA BRUNETTA

Gli uffici pubblici scoppiano di salute

Assenteismo in ritirata, ma non in tutti gli uffici. A poco più di un anno dall'introduzione della legge n. 133/2008, che prevede l'invio del medico fiscale già dal primo giorno, le assenze per malattia tra i dipendenti pubblici si sono ridotte all'osso. La conferma è contenuta nei registri del ministero secondo cui, nell'ultimo anno, il numero di giorni di assenza per malattia si è ridotto del 35% a livello nazionale. «La norma ha scoraggiato comportamenti opportunistici», hanno fatto sapere dal ministero. «Adesso ci attendiamo una stabilizzazione del fenomeno le cui oscillazioni dovrebbero seguire fenomeni epidemiologici». Si tratta di un successo a tutto tondo nella crociata all'assenteismo dei pubblici impiegati, che si è tradotta in un aumento delle giornate lavorate dai dipendenti della pubblica amministrazione di 15 milioni in più in appena 12 mesi. Se il dato complessivo elaborato dal ministero mostra un trend positivo, l'analisi delle singole amministrazioni presenta, però, risultati a macchia di leopardo. È il caso, per esempio, dell'andamento dell'assenteismo all'interno degli enti regione, analizzato da ItaliaOggi Sette attraverso l'analisi mensile pubblicata dalle stesse amministrazioni nei propri siti Internet. Ebbene, se è vero

che il livello di assenze più o meno giustificate ha segnato una forte contrazione nel corso degli ultimi mesi, è anche vero che da qualche tempo a questa parte il trend sembra aver invertito il cammino virtuoso. È il caso, per esempio, della regione Campania dove i dati mostrano una vera e propria impennata delle assenze per malattia proprio nel mese di agosto. Ebbene, il raf-

pennata degli ammalati del 47%. Anche i dipendenti della regione Piemonte hanno avuto un agosto difficile, confermato dai dati sulle assenze per malattia (+39,7%), poco più dell'Emilia Romagna (26%) e della Sicilia (24%). A giudicare da questi dati sembrerebbe che dopo i primi fuochi d'artificio, la crociata Brunetta si sia risolta in un fuoco di paglia. Ma le cose non

hanno abbassato le assenze del 25%. E meno assenteismo significa più qualità». Una volta tanto le buone intenzioni si sono tradotte in pratica. Il livello di assenze dello staff della presidenza della regione Lombardia nello scorso mese di luglio ha toccato il 18,18%. Ma soltanto lo 0,4% imputabile ad assenze tout court. La parte restante riguarda infatti periodi di ferie. Le cose non sono andate allo stesso modo in altre regioni. In Liguria, per esempio, le giornate

di assenza della presidenza hanno toccato ad agosto il 50% del totale, contro il 27,7% di luglio. In Campania, le assenze dello staff della presidenza sono salite ad agosto sopra il 44%, trascinate dai periodi di vacanza. Ma sono stati gli uffici di presidenza delle regioni Veneto e Calabria ad aggiudicarsi la palma d'oro dei più presenti in ufficio. Ad agosto, il livello di assenteismo in entrambi i casi non è

L'assenteismo in percentuale

dati relativi allo staff della presidenza regionale

	Tasso di presenze Agosto 2009	Tasso di assenze Agosto 2009
Abruzzo	71,53%	28,47%
Basilicata **	95,45%	4,55%
Calabria	96,31%	3,69%
Campania	55,61%	44,39%
Emilia Romagna	92,90%	7,10%
Liguria	50,18%	49,82%
Lombardia*	81,82%	18,18%
Piemonte*	78,21%	21,79%
Sardegna	69,32%	30,68%
Toscana*	75,14%	24,86%
Umbria	65,06%	34,94%
Veneto	69,3%	3,5%

* dato relativo a luglio 2009

** dato relativo a settembre 2009

fronto tra i dati di agosto 2009 e quelli dello stesso mese del 2008, mostra che il numero dei dipendenti della regione Campania in malattia è cresciuto addirittura del 102%. Pur non raggiungendo valori tanto eclatanti, anche le Marche si sono messe in luce per aver registrato un aumento delle assenze per malattia superiore al 60% nel mese di agosto. Mentre in Veneto l'estate ha portato a un'im-

pena esattamente così. Almeno a giudicare dai dati sul crollo dell'assenteismo per malattia registrati in altre regioni virtuose dello stivale. Prime tra tutte, la Liguria, dove ad agosto il numero di dipendenti pubblici in permesso retribuito per malattia è crollato del 47%, mentre in Sardegna il calo è stato del 41%. Assenteismo in ritirata anche per i dipendenti della regione Calabria (-32%), Basilicata (-

andato oltre il 3,6% del totale. Come in tutte le cose, esistono due facce della stessa medaglia. Al di là di questi esempi virtuosi, infatti, il panorama degli uffici regionali italiani è costellato di esempi negativi. È il caso, dello staff della dire-

zione del personale della regione Lombardia, che a luglio ha registrato un tasso di assenteismo del 24,4% a cui va aggiunto un altro 8% di ferie. Stessa situazione alla divisione progetti sanità internazionale del Pirellone. In questo caso il livello di

assenze si è portato al 25% oltre a un ulteriore 18% di ferie. Tendenza molto simile anche alle direzioni sviluppo economico e ambiente della regione Umbria con un assenteismo a luglio del 16,7% più un 30% di ferie. Mentre in Liguria, il dipar-

timento infrastrutture, trasporti, lavori pubblici ed edilizia ha registrato ad agosto un tasso di assenteismo del 57%.

Gabriele Frontoni



LA RIFORMA BRUNETTA - Gli obiettivi del decreto che riordina l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

Pubblico impiego, terapia mirata

Le aree d'intervento: produttività, trasparenza e meritocrazia

Produttività, trasparenza e meritocrazia. La riforma Brunetta vuole «curare» l'amministrazione pubblica malata con forti dosi di strumenti aziendali, ma intervenendo in maniera selettiva. Il decreto legislativo che attua la dele-

agli aspetti della disciplina delle fonti normative, della produttività dei dipendenti con i sistemi di valutazione, delle funzioni e responsabilità della dirigenza e dei nuovi assetti della contrattazione. È innegabile che il legislatore, in particolare

fine degli anni '90, sull'onda della liberalizzazione e globalizzazione, che ha esaltato il «privato» ed evidenziato i difetti del «pubblico». Cavalcando quell'onda, il legislatore ha fatto sì che i contratti divenissero la fonte normativa principale del

tivi e decentrati. I risultati finali sono evidenti. La privatizzazione, di per sé, non poteva funzionare, anche perché non era sufficiente intervenire solo sullo strumento di regolazione del rapporto di lavoro, ma anche nel «contesto» partico-

lare, caratterizzato, ovviamente, dalla presenza e dal ruolo degli organi politici di governo. Se ancora nel 2009 si evidenzia la necessità di ammodernare la «burocrazia» e incrementarne la produttività è evidente che parte rilevante delle riforme effettuate nel frattempo non hanno prodotto risultati positivi. Alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico non ha corrisposto in maniera diretta, né indiretta, un apprezzabile livello di incremento della produttività e dell'efficienza, anche

perché, nel frattempo, non sono mai stati reperiti indicatori certi, con i quali misurare l'una e l'altra. Per altro, la privatizzazione del rapporto di lavoro, se da un lato non ha portato, almeno questa è la visione del legislatore, a concreti benefici sulla produttività del lavoro pubblico, indubbiamente ha cagionato una crescita non prevista della spesa di per-

I passi salienti della riforma

- **Gli intenti:** la correzione alle inefficienze delle precedenti riforme della p.a.;
- Il ritorno alla prevalenza della fonte legislativa sulla contrattazione collettiva;
- **I sistemi di valutazione:** indicatori, standard, regole;
- Obbligatorietà della gestione mediante un ciclo di programmazione e valutazione finale della performance delle strutture e del personale;
- La trasparenza della spesa del personale e l'imputabilità al costo dei servizi pubblici;
- Obbligo di evidenziare i benefici per comunità derivanti dalle spese per il personale;
- **Produttività e meritocrazia:** regole e strumenti nuovi per debellare i "fannulloni";
- **Premi solo per i più meritevoli:** stop all'appiattimento verso l'alto delle valutazioni, per avviare tre fasce di merito;
- **Il rafforzamento dei poteri datoriali della dirigenza:** determinazione dei profili professionali, proposta delle programmazioni delle assunzioni, l'azione disciplinare;
- **I correttivi allo spoil system:** regole nuove per gli incarichi dirigenziali;
- **No agli incarichi solo fiduciari:** procedure ad evidenza pubblica per scegliere i dirigenti;
- **Limiti alla dirigenza a contratto:** solo in caso di motivata assenza di professionalità nei ruoli degli enti;
- Le relazioni "industriali" nel rapporto di lavoro pubblico e i due livelli di contrattazione;
- Regole e vincoli alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
- Conseguenze della violazione dei limiti al potere contrattuale;
- Tolleranza zero contro i "fannulloni": nuove regole e delle sanzioni disciplinari.



ga contenuta nella legge 15/2009, la cosiddetta riforma Brunetta, firmato nei giorni scorsi del consiglio dei ministri, non intende essere il riordino generale del testo unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il dlgs 165/2001. Nonostante il decreto contenga una poderosa riforma del citato dlgs 165/2001, rivolge le sue attenzioni soprattutto

degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000, è incorso in una serie di equivoci ed errori, ai quali ha gradualmente iniziato a porre mano, in maniera comunque contraddittoria, in questi ultimi anni. **I correttivi alla privatizzazione del rapporto di lavoro.** La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico è stata la guida principale degli interventi di riforma, in particolare della

rapporto di lavoro pubblico in modo che acquisisse quei margini di efficienza e flessibilità propri del lavoro privato, abbinando alla disciplina contrattuale anche l'espressa attribuzione ai dirigenti dei poteri propri del datore di lavoro privato e prevedendo strette connessioni tra produttività dei lavoratori pubblici con incentivi economici, definiti sempre dai contratti collet-

sonale. **Trasparenza.** Le amministrazioni, nonostante la «privatizzazione» non hanno perso, tuttavia, il carattere monopolistico della loro attività. Lo strumento, pensato dalla riforma, per consentire, in ogni caso, ai cittadini di verificare l'efficienza della gestione consiste nell'imporre la massima visibilità dei programmi, delle risorse investite nella produttività del personale, dei risultati conseguiti effettivamente e dei benefici che derivano alla comunità. Il legislatore assegna espressamente alla trasparenza la funzione di «favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità». La trasparenza può essere

uno strumento potentissimo: un deterrente contro premi dati a pioggia e investimenti in risorse poco produttivi e utili. Anche perché, la riforma, nella sostanza, addirittura deroga alla legge 241/1990, consentendo ai cittadini quel controllo generale e diffuso sull'attività amministrativa che, fin qui, la giurisprudenza ha sempre negato. **Produttività e merito.** Naturalmente, il pezzo «forte», quello più noto, riguarda la meritocrazia. La riforma, però, non è solo una «lotta ai fannulloni», bensì il riordino e la messa a regime di un sistema generale di valorizzazione della produttività. Le norme prevedono la fissazione di un preciso ciclo gestionale

che punti sulla performance delle strutture e dei singoli dipendenti, in modo che sia dimostrabile la quantità e qualità del lavoro prevista, controllando l'andamento delle attività in corso di svolgimento ed i risultati conseguiti. Così potrà essere evidente chi è risultato produttivo e chi no. La selettività delle valutazioni, infatti, viene considerata come fondamentale strumento per la meritocrazia. A questo scopo, una Commissione nazionale fisserà criteri generali cui attenersi per gestire il ciclo della performance, nonché modelli di sistemi di valutazione e indicatori, fornendo supporto alle amministrazioni. Per lo stato e gli enti nazionali,

inoltre, scatta l'obbligo di differenziare le valutazioni dei dipendenti in tre distinte fasce; a quella più alta spetterà il 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; a quella intermedia il restante 50%; per l'ultima fascia non resiederanno risorse. Regioni, enti locali ed enti del sistema sanitario nazionale potranno da subito, invece, prevedere anche più di tre fasce e un diverso sistema di distribuzione percentuale delle risorse, purché si garantisca che quelle prevalenti siano destinate al finanziamento dei dipendenti più meritevoli.

Luigi Oliveri

LA RIFORMA BRUNETTA

Addio ai premi a pioggia: a prevalere sono le fasce di merito

Premi sì, ma non per tutti. La meritocrazia è selettiva. E la riforma Brunetta pretende che gli incentivi vadano solo a una parte del personale pubblico, quella che riesce effettivamente a dimostrare di svolgere con le prescritte capacità e competenza il proprio lavoro. Da qui la scelta, anche drastica, di fare in modo che la valutazione dei dipendenti, alla conclusione della gestione operativa, porti alla creazione di tre fasce di merito. E che l'ammontare previsto dal fondo della contrattazione per premiare i dipendenti vada solo ai tre quarti, compresi nelle due prime fasce di merito, a esclusione di coloro che restino nella terza fascia. Lo scopo è garantire una reale differenziazione nelle valutazioni e nei risultati economici di essa. Le amministrazioni pubbliche, in questi anni, hanno appiattito eccessivamente verso l'alto gli esiti della

misurazione della produttività del lavoro: mediamente, in una scale di merito da 0 a 100 punti, la gran parte delle valutazioni è ristretta in una forcilla compresa tra 95 e 100. Insomma, tutti molto bravi. Col risultato che, alla fine, l'incentivo economico è sostanzialmente indifferenziato. Per questa ragione, la riforma prescrive l'obbligo di destinare il 50% del finanziamento della performance individuale al solo 25% del personale inserito nella fascia di merito più alta; di destinare il restante 50% del finanziamento al 50% del personale inserito nella fascia media; e di non destinare alcun finanziamento al rimanente 25% del personale, inserito nell'ultima fascia di merito. In questo modo, anche un range molto ristretto di valutazioni verrà fortemente differenziato ed emergeranno le concrete differenze di valore tra i vari dipendenti. La contratta-

zione collettiva, tuttavia, potrà mitigare gli effetti di questa rigorosa suddivisione in fasce, modificando di non più di 5 punti la percentuale di dipendenti che possano essere collocati nella prima fascia e permettendo anche di estendere alla terza fascia di merito parte delle risorse destinate a premiare i risultati. Per gli enti locali e le regioni varranno regole ancora più elastiche. Non sarà, infatti, obbligatoria né la suddivisione in tre fasce, né la loro composizione e destinazione. Gli enti locali potranno realizzare una diversificazione più articolata e maggiormente rispondente sia ai propri sistemi organizzativi, sia anche ai principi di valutazione che non sempre possono rispondere in pieno a un'astratta limitazione del personale cui attribuire gli incentivi, come quella proposta dallo schema di decreto legislativo. Gli enti locali e le regioni potranno fissare in via auto-

noma le quote del finanziamento destinato alla performance: viene solo prescritto che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta. Non si stabilisce, dunque, in maniera fissa che tali risorse corrispondano al 50%. In secondo luogo, gli enti locali sono obbligati a prevedere non meno di tre fasce. Pertanto, il numero di dette fasce può anche essere superiore, il che consente di determinare risultati della valutazione meno drastici e più differenziati. Fondamentale, tuttavia, è evitare un'eccessiva segmentazione delle fasce e una restrizione eccessiva delle risorse, per scongiurare il fenomeno dell'appiattimento delle valutazioni.

LA RIFORMA BRUNETTA

Il dirigente studia da datore di lavoro

Il rilancio dell'efficienza della pubblica amministrazione passa attraverso la riforma della dirigenza. La riforma voluta dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, ossia la legge 15/2009, affida ai manager pubblici il compito di svolgere concretamente le funzioni del «datore di lavoro», allo scopo di garantire la corretta applicazione degli

della valutazione di ciascun dipendente, assegnata espressamente alla competenza dei manager. I quali, dunque, sono chiamati a esprimere direttive sulle modalità di rendere l'attività lavorativa, fissare i calendari di lavoro (e, simmetricamente, delle ferie), gli orari di lavoro, specificare le attività lavorative mediante ordini di servizio. E, inevitabilmente, vigilare sulla pre-

perché la dirigenza possa esercitare realmente la funzione del datore di lavoro, occorre che accanto alla responsabilità vi sia anche l'autonomia propria del datore di lavoro. Per questa ragione, la riforma modifica le regole sugli incarichi dirigenziali e le connesse revoche, così da garantire che l'organo di governo possa indirizzare l'attività di manager, senza, tuttavia,

ad evidenza pubblica, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati raggiunti. Ma, la connessione tra le funzioni del dirigente e la capacità concretamente mostrata sarà fondamentale per la revoca degli incarichi, la quale avrà come presupposto esclusivo proprio la dimostrazione, scaturente dalla sottoposizione dei dirigenti ai processi di valutazione previsti ai fini della

meritocrazia, di una scarsa capacità operativa. Laddove, invece, i dirigenti dimostrino di possedere le capacità richieste, le revoche o le modifiche agli incarichi non saranno ammessi. No alla fiduciarità. Insomma, la riforma adeguata la disciplina degli incarichi e delle revoche ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, che con le sentenze 103/2007, 104/2007 e 161/2008 ha nella sostanza escluso la fiduciarità del

rapporto intercorrente tra organi di governo e dirigenza. Coerentemente con questo intento, il decreto Brunetta pone limiti chiari anche all'assegnazione di incarichi appunto fiduciari a dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni, mediante contratti a tempo determinato, strumento principale per attuale lo spoil system all'italiana. Si modificano radicalmente le regole per tali incarichi, introducendo limiti percentua-

strumenti di incremento della produttività disciplinati dalla riforma stessa. Funzione datoriale. La riforma esalta i poteri assegnati alla dirigenza di conformazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, in applicazione del potere organizzativo proprio del datore di lavoro, che trova fondamento nel contratto. Si tratta della cosiddetta micro organizzazione (o gestione del rapporto di lavoro), fondamentale per l'esigibilità della prestazione, della misurazione della produttività e

stazione applicando le sanzioni disciplinari necessarie nei riguardi di chi non rende secondo le indicazioni impartite. Non a caso, la riforma prevede precise responsabilità, che determinano anche la privazione dalla retribuzione di risultato nei riguardi dei dirigenti che non attivino l'azione disciplinare o la chiudano in maniera impropria, così come nei confronti dei manager che omettano di vigilare sulla produttività di ciascun singolo collaboratore. Maggiore autonomia. Tuttavia,

precarizzarne la funzione o, attraverso una configurazione fiduciaria degli incarichi, creare un rapporto di dipendenza politica, che ne riduca o azzeri l'autonomia gestionale. La ridefinizione dei criteri di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi, assolve allo scopo apportare correttivi all'eccessiva discrezionalità dell'organo di governo, fino a qui concessa dalla normativa previgente. In generale, a partire da oggi, gli incarichi potranno essere conferiti in relazione ad una procedura

Gli atti che i cittadini possono conoscere



- Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare, nonché il relativo stato di attuazione;
- il Piano della performance e la Relazione sulla performance delle strutture e dei dipendenti pubblici;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati dalle amministrazioni e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, al termine del processo di gestione e valutazione;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti, per verificare come sono distribuite le risorse e in quali fasce sono collocati i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti

- degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance, che hanno il compito di valutare i risultati delle strutture amministrative;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative (i "quadri" delle amministrazioni pubbliche), redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

li per la prima volta validi anche per le amministrazioni regionali e locali e prevedendo che il ricorso a dirigenti esterni a contratto debba essere esplicitamente motivato, in relazione alla dimostrata assenza, nei ruoli, di professionalità in astratto in grado di svolgere i compiti previsti dall'incarico.

Non si tratta, tuttavia, di una garanzia del «posto» da dirigente, bensì della valorizzazione delle competenze tecniche esistenti, ma con una serie di contropartite. Le quali consistono, come visto prima, in precise responsabilità per la culpa in vigilando nei confronti del personale non produttivo e,

inoltre, in un più evidente legame tra capacità di conseguire i risultati stabiliti con l'incarico dirigenziale e compenso economico. Infatti, il salario accessorio dei dirigenti, nella misura massima deve, comunque, essere attribuito ad un numero limitato di manager. Inoltre, la legge prevede una modi-

fica all'assetto della retribuzione dei dirigenti, prevedendo che la componente connessa al risultato passi progressivamente ad almeno il 30% dell'importo complessivo.

Luigi Oliveri

Le violazioni che obbligano al licenziamento

- Falsa attestazione della presenza in servizio, attuata alterando i sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, oppure giustificando l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio; oppure, per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni o, ancora, per mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto d'ufficio dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- falsità in documenti o in dichiarazioni

commesse allo scopo di partecipare ai concorsi e ottenere l'assunzione oppure per concorrere ed acquisire progressioni di carriera;

- reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.



LA RIFORMA BRUNETTA

Concorsi territoriali, un percorso a ostacoli

I concorsi territoriali per valorizzare la residenza come criterio selettivo sono uno dei punti maggiormente critici della riforma del pubblico impiego. Il testo finale del decreto Brunetta ripropone il criterio della «residenza», per la verità già presente nella legge delega 15/2009, ma inizialmente non inserito nel testo del decreto attuativo e reintrodotta, in extremis, dal senato, quando ha espresso il proprio parere con l'esame della commissione lavoro. È uno dei punti più delicati e controversi della riforma, oggettivamente di dubbia costituzionalità. Il decreto prevede che possano essere indetti concorsi su base territoriale, assegnando ai bandi la possibilità prevedere specifiche disposizioni relative alla residenza dei concorrenti «quando tale requisito sia strumentale al-

l'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato». Il tutto dovrebbe garantire l'attuazione del principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici. Sembra, però, chiaro come legare l'accesso agli impieghi pubblici alla residenza è in insanabile contrasto col principio di parità di condizioni, previsto dalla Costituzione. Non basta, ovviamente, enunciare, in una norma, tale principio, perché ciò ne comporti il suo rispetto. Per altro, l'applicazione di questa norma si rivelerebbe un complicato percorso a ostacoli, per le amministrazioni che intendessero avvalersene. Infatti, la disposizione non consente tout court di prendere in considerazione la residenza come elemento per la selezione dei dipendenti pubbli-

ci: sarebbe troppo evidente il contrasto con la Costituzione. E, dunque, si richiede che vi sia una relazione di strumentalità tra la residenza del candidato e l'assolvimento dei servizi, tale da dimostrare che la residenza garantisca una resa dei servizi che, diversamente, non potrebbe avvenire del tutto o con la medesima qualità. La legittimità dei bandi che intendessero attuare la disposizione dipenderà dalla capacità di dimostrare l'effettiva connessione tra residenza del concorrente e risultati del servizio da assolvere. Un compito tutt'altro che semplice: infatti, anche se al momento del concorso il candidato non risiede nel territorio nel quale si eroga il servizio, può sempre stabilire la propria residenza in quel luogo, in conseguenza del contratto di lavoro stipulato. Dunque, la residenza

potrebbe, al più, essere condizione per l'instaurazione del rapporto di lavoro (come un tempo era), ma non per il risultato dei concorsi. Oltre tutto il Trattato Ue enuncia il principio della libera fissazione del domicilio, non della concorrenza, dei lavoratori: dunque, anche una particolare rigidità nella pretesa datoriale della fissazione della residenza in un certo luogo potrebbe apparire sospetta di illegittimità per violazione della normativa europea. Verosimile appare, dunque, la prospettiva dell'avvio di una stagione di contenzioso giurisdizionale molto ampio, anche strumentale alla posizione della questione di legittimità costituzionale della norma.

PROPRIETA' IMMOBILIARE - Via libera alle prime leggi che danno attuazione al piano casa per l'ampliamento delle abitazioni

Regione che vai, progetto che trovi

Chi ci guadagna di più? Chi sceglie di demolire e ricostruire

Via libera all'ampliamento di villette e palazzine, agli alloggi di edilizia sociale e alle new town. Con queste tre mosse il governo intende rilanciare l'edilizia nel paese e allentare la morsa della crisi economica. I proprietari di abitazioni private potranno procedere alle opere di ampliamento ma anche di demolizione e ricostruzione dei loro edifici (primo piano casa). I soggetti che non sono proprietari di abitazioni potranno beneficiare della costruzione di 100.000 alloggi di edilizia sociale nei prossimi cinque anni (secondo piano casa). Mentre l'esecutivo ha recentemente annunciato il progetto che prevede la realizzazione di 100 new town, nuove città-quartiere con alloggi da vendere alle giovani coppie grazie a mutui agevolati. Nell'ambito del primo piano casa, in seguito all'intesa governoregioni dello scorso 1° aprile, le regioni si sono attivate per legiferare il proprio piano casa e dare avvio alla realizzazione dei progetti da parte dei destinatari delle misure di incentivo. Ciascuna amministrazione ha predisposto e regolamentato gli in-

terventi in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali comunali e alle previsioni dei regolamenti comunali. Nel contesto regionale, particolare rilievo assumono gli interventi nelle zone sismiche dell'Abruzzo e quel-

aggiornarlo in seguito alle conseguenze causate dagli eventi calamitosi. Per i 100.000 alloggi del secondo piano casa il governo ha stanziato 350 milioni di euro, 200 per i piani regionali d'emergenza e 150 per il

aver raggiunto una fase normativa evoluta, in quanto la maggior parte delle regioni ha varato le rispettive leggi, il «secondo piano casa» disciplinato dal dpcm dello scorso 16 luglio e i proclami relativi alle new

Le regole per valutare la convenienza del piano casa

La normativa	Documentarsi sulla legge che la regione in cui è ubicato l'immobile ha approvato (o sta per approvare) la legge attuativa dell'intesa stato-regioni del 1° aprile
I limiti comunali	Verificare i termini prescrizionali che potrebbero essere imposti dal comune al fine di venire a conoscenza di eventuali termini entro i quali il comune può escludere l'applicazione delle norme sul proprio territorio
Aree ammesse ed escluse	Verificare che l'immobile si trovi in una zona in cui la legge regionale consente di intervenire (es. i centri storici sono quasi sempre esclusi)
La tipologia dell'immobile	Verificare se l'immobile possiede le caratteristiche urbanistiche, tecniche, ecc. previste dalla legge regionale per poter usufruire delle agevolazioni (ad es se si tratta di edifici mono e bifamiliari)
Le condizioni progettuali	Accertarsi che il progetto preveda il rispetto le distanze minime tra le costruzioni e le altezze massime (in tal caso è opportuno affidarsi ad un professionista)
I costi	Per avere una stima anche approssimativa dei costi, occorre prevedere gli oneri di costruzione e di urbanizzazione (a cui si aggiunge l'eventuale obbligo di reperire aree a parcheggio), il costo del progetto del lavoro (il quale dovrà prevedere un capitolato dettagliato sulla base del quale chiedere i preventivi)
Le autorizzazioni	La Dia o la richiesta di permesso di costruire deve essere presentata al comune di competenza. Gli uffici potranno bocciare il progetto ma solo entro 30 giorni, in caso di Dia, o chiedere nuova documentazione
I confinanti	Il confinante potrebbe ritenersi danneggiato dall'ampliamento e/ricostruzione e chiedere l'interruzione dei lavori. Appare pertanto opportuno procedere preliminarmente ad un accordo al fine di evitare un ipotetico futuro contenzioso
Imposte e tributi	L'ampliamento dell'abitazione comporta, sul piano degli oneri tributari, e nel caso di abitazione non principale, un incremento dell'Ici e della Tarsu

le per le zone della Sicilia colpite dalla recente alluvione. In tal caso, mentre il progetto di legge era giunto quasi al termine dell'esame delle commissioni interne, il presidente Lombardo ha sospeso l'esame del testo per

sistema dei fondi immobiliari. L'obiettivo è soprattutto quello di avviare un effetto moltiplicatore che riverbererà benefici sul comparto edile e sull'economia nazionale. Tuttavia, mentre il primo piano casa sembra

town appaiono di più lontana realizzazione in termini di concreta operatività. Il panorama normativo delle singole regioni si arricchisce delle previsioni relative alle riduzioni degli oneri concessori, ma dall'analisi

delle leggi varate dalle varie amministrazioni emerge incontrovertibilmente che la maggiore convenienza in termini di incremento delle superfici esistenti è riservata a chi realizza opere di demolizione e ricostruzione. In determinati casi, inoltre, nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione, è possibile aumentare il numero delle unità immobiliari e le altezze (seppure entro i limiti fissati dalle stesse regioni). In base alla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13, in Lombardia è consentito, all'esterno dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, l'ampliamento dei soli edifici residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005. Gli incrementi possibili sono del 20% della volumetria esistente su tipologie unifamiliari entro il limite di 300 mc per ogni singola unità immobiliare preesistente, e del 20% su tipologie diverse dalle uni-bifamiliari ma di volumetria non superiore a 1200 mc. È inoltre possibile la sostituzione dei soli edifici residenziali ul-

timati alla data del 31 marzo 2005 con un nuovo organismo edilizio incrementato del 30% della volumetria esistente (del 35% se si assicura un equipaggiamento arboreo non inferiore al 25% del lotto interessato). Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti anche nei centri storici e nei nuclei urbani di antica formazione esclusivamente su edifici residenziali non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali. È anche ammessa, al di fuori dei centri storici, la sostituzione di edifici industriali e artigianali produttivi nelle aree classificate dallo strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria. Nel Lazio la l.r. 11 agosto 2009, n. 21 consente ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale (artigianato, piccola industria, esercizi di vicinato). L'aumento nel residenziale è del 20% per tipologie uni-plurifamiliare, ivi comprese le case famiglia di cui alla l.r. 41/2003, di vo-

lumetria non superiore a 1000 mc per un incremento massimo complessivo per l'intero edificio di 200 mc; del 35% per gli edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona sismica 2a per un incremento massimo per l'intero edificio di 350 mc. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili per il solo residenziale (75% della destinazione) con incremento del 35% della volumetria o della superficie utile esistente e del 40% nel caso in cui l'intervento sia realizzato sulla base di un progetto vincitore di concorso. La Dia e il permesso di costruire (per gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumetria superiore a 3.000 mc) devono essere presentati a partire dal 90° giorno decorrente dall'entrata in vigore della legge e per non oltre 24 mesi. In Basilicata (l.r. n. 25 del 7 agosto 2009) gli ampliamenti sono consentiti, per il solo residenziale sia su edifici esistenti (legittimamente realizzati) che su edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abili-

tativo in corso di validità. L'aumento potrà essere del 20% del volume esistente per tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva fino a 200 mq; del 20% del volume esistente per tipologia bifamiliare isolata e plurifamiliare di superficie complessiva fino a 400 mq; del 25% del volume esistente per tutte le tipologie (mono-bifamiliare e plurifamiliare) se si realizzano almeno uno degli interventi volti a favorire il risparmio energetico. È prevista la demolizione e ricostruzione solo sul residenziale realizzato dopo il 1942 o in fase di realizzazione del 30% della superficie esistente complessiva, del 40% se si utilizzano tecniche costruttive di bioedilizia, impianti fotovoltaici e del 60% se c'è incremento di dotazione di verde privato. La Dia deve essere presentata entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Bruno Pagamici

PROPRIETA' IMMOBILIARE

E chi non è pronto scalda i motori

Mentre Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte Toscana Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Bolzano hanno già varato le rispettive leggi per il piano casa, le altre regioni stanno ancora discutendo in consiglio i disegni di legge che dovrebbero entro breve essere definitivamente approvati. Calabria. La regione ha approvato con delibera di giunta il disegno di legge sul piano casa, che prevede ampliamenti sia per il residenziale che per il non residenziale (a condizione che la destinazione d'uso finale delle unità immobiliari sia almeno il 70% residenziale). L'ampliamento del 20% del volume esistente, e comunque di volumetria non superiore a 1000 mc, è consentito su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa (la prevalenza è determinata nella misura minima del 70% dell'utilizzo dell'intero edificio) e in cui la parte restante sia compatibile con quella abitativa. Tale ampliamento è possibile anche per interventi che non importino modifiche di destinazione d'uso degli edifici e su edifici in corso di costruzione e non ancora ultimati. Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria esistente sono ammessi per il residenziale e per il non residenziale per il 35% del volume esistente. L'aumento è consentito alle stesse condizioni stabilite per gli am-

pliamenti. Per la realizzazione degli interventi è obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali fissate dalla Giunta e il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (in caso di interventi di demolizione-ricostruzione). Gli interventi non potranno essere realizzati su edifici i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati; su edifici di valore storico, culturale e su quelli privi di accatastamento La Dia dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale. **Campania.** Anche in Campania non è ancora pronta la legge sul piano casa, ed è attualmente disponibile il solo progetto di legge ancora in discussione in consiglio regionale. Il testo provvisorio prevede ampliamenti per il solo residenziale con aumento del 20% del volume esistente per tipologie uni-bifamiliari o comunque di volumetria non superiore a 1000 mc. L'ampliamento è consentito su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa (la prevalenza è determinata nella misura minima del 70% dell'utilizzo dell'intero edificio) e in cui la parte restante sia compatibile con quella abitativa; per interventi che non importino modifiche di destinazione d'uso degli edifici; su edifici ubicati in aree esterne agli

ambiti dichiarati a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria esistente per il solo residenziale del 35% all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Tali aumenti sono consentiti alle stesse condizioni dell'ampliamento. Sempre nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione, è possibile aumentare il numero delle unità immobiliari purché abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 60 mq. È consentito un incremento dell'altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto dal Dm 1444/68. Per gli interventi di ampliamento e gli aumenti conseguenti alla demolizione e ricostruzione è obbligatorio l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica. In mancanza non sarà certificata l'agibilità. Sia per gli edifici residenziali sui quali siano stati eseguiti interventi di ampliamento che per quelli che abbiano conseguito incrementi di volume a seguito della demolizione e ricostruzione non si potrà modificare la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla comunicazione dei lavori. Gli interventi non potranno essere realizzati su edifici residenziali i cui volumi sono stati

realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo e non condonati, né su edifici di valore storico. La Dia dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale. **Friuli Venezia Giulia.** Gli ampliamenti, e gli altri interventi, contenuti nel disegno di legge ancora in discussione in consiglio, sono consentiti per il solo residenziale nel limite massimo di 200 mc. Le opere dovranno inoltre migliorare la qualità architettonica secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, la qualità energetica e non potranno derogare alle specifiche disposizioni tipologiche-architettoniche e alle prescrizioni in materia di sicurezza statica, antisismica, ecc. La demolizione e ricostruzione è ammessa al di fuori delle zone A e B0, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, con aumento della volumetria (del solo residenziale) del 35% del volume utile esistente. Sono inoltre consentiti interventi in zona agricola. In particolare è ammesso l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva su edifici destinati a residenza agricola, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché: a) l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione dei parenti

di primo grado dell'imprenditore agricolo o coltivatore diretto; b) il soggetto si obblighi mediante convenzione con il Comune ad un vincolo ventennale di divieto di alienazione dell'immobile nonché di concessione a terzi. La ristrutturazione è

consentita anche sugli edifici rustici annessi alla residenza agricole con possibilità di modifica della destinazione d'uso in residenza agricola (purché conservino requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze

dell'imprenditore agricolo professionale). La Dia è necessaria per ampliamenti fino al 20%, mentre è necessario il Permesso di costruire o la Dia, in alternativa, nel caso di ristrutturazione edilizia: a) per aumento unità immobiliari; b)

per modifiche volume, sagoma e sedime, c) per interventi nelle zone A e B0 o equiparate con mutamento di destinazione d'uso.

Bruno Pagamici

RISCOSSIONE - Con il servizio Equitalia possibile consultare la posizione debitoria e prevenire cartelle pазze

Pendenze fiscali? Le scovo al pc

L'estratto conto è on-line in 71 province. A breve in tutte

L'estratto conto on-line di Equitalia si estende a macchia d'olio. Ad oggi sono infatti 70 le circoscrizioni provinciali abilitate al nuovo servizio on-line attraverso il quale i contribuenti potranno accedere alla propria posizione e verificare lo stato dei pagamenti e dei debiti pendenti nei confronti del concessionario della riscossione. Entro al fine di ottobre, stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore della società Marco Cuccagna, tutte le province italiane saranno in linea e i contribuenti potranno consultare il nuovo servizio comodamente da casa o dall'ufficio, senza più doversi recare agli sportelli dei concessionari della riscossione. La consultazione sarà inoltre possibile, ovviamente, in qualsiasi ora del giorno e della notte nonché nei giorni festivi. Si tratta di un'operazione di trasparenza amministrativa attraverso la quale le società del gruppo Equitalia intendono facilitare il compito dei contribuenti alle prese con le molteplici scadenze riscalte tramite ruolo e cartella esattoriale. Anche per quest'ultimo documento, la famigerata cartella esattoriale, sono allo studio modifiche per renderla sempre più leggibile e comprensibi-

le anche da parte del cittadino medio che la riceve. Utilizzando l'estratto conto on-line il contribuente potrà quindi verificare se l'ente impositore (Agenzia delle entrate, Inps, ecc.) ha inviato i provvedimenti di sgravio all'ente per la riscossione o se vi sono cartelle impagate del quale il contribuente stesso potrebbe non

avuto notizia. Grazie a questo innovativo strumento dovrebbe essere possibile bloccare sul nascere procedure coattive di riscossione basate su debiti inesistenti (cartelle pазze) o per i quali è in corso un provvedimento di sgravio. L'accelerazione che in questi ultimi anni ha avuto l'attività degli agenti della riscossione operanti sul territorio ha spesso colto di sorpresa non solo i contribuenti ma anche gli stessi enti creditori titolari dei crediti iscritti nei ruoli. Più di una volta infatti la scure della riscossione è partita prima ancora che gli

diretta, per i contribuenti sarà più facile avere visione dello stato dell'arte al fine di intervenire, il più rapidamente possibile per prevenire ed evitare le situazioni come quelle sopra descritte. Poiché la consultazione dell'estratto conto on-line di Equitalia è subordinato al possesso delle credenziali per l'accesso al cassetto fi-

Le istruzioni per l'uso

Accesso al servizio	Dall'home page del sito di Equitalia www.equitalia.it
Requisiti per l'accesso	Essere dotati delle credenziali per l'accesso al cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate
Documenti consultabili	Elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi relativi al contribuente dal 2000 ad oggi
Soggetti abilitati alla consultazione	Tutti i titolari di codice fiscale e/o partita Iva
Tipologie di ricerca possibili	Esame dei documenti pagati o di quelli ancora da saldare ma già notificati
Informazioni per ogni documento visibile	<ul style="list-style-type: none"> numero del documento descrizione (cartella, avviso ecc.) ente creditore (Agenzia entrate, Inps ecc.) data di notifica del documento importo iniziale dovuto importo ancora da pagare
Ulteriori informazioni sugli importi	<ul style="list-style-type: none"> tributi dovuti diritti di notifica interessi di mora compensi di riscossione totale dovuto
Informazioni sulle procedure in atto per ogni documento visibile	<ul style="list-style-type: none"> presenza di rateazione presenza di sospensione presenza di sgravi attivazione procedure esecutive



aver avuto notizia. Grazie a questo innovativo strumento dovrebbe essere possibile bloccare sul nascere procedure coattive di riscossione basate su debiti inesistenti (cartelle pазze) o per i quali è in corso un provvedimento

enti creditori definissero richieste di annullamento o di sgravio delle somme iscritte a ruolo con evidenti disagi e danni per i contribuenti stessi. Oggi, grazie alla diffusione di questo nuovo strumento di consultazione

scaie dell'Agenzia delle entrate, il contribuente, utilizzando contemporaneamente entrambi i servizi può ottenere il massimo della trasparenza e delle informazioni in ordine alla sua posizione nei confronti del fi-

sco e dell'ente per la riscossione. L'utilizzo combinato di questi due strumenti informatici consentirà al contribuente di operare tempestivamente per attivare procedure di sgravio o di annullamento di importi iscritti ruolo dall'agenzia verificando che le stesse siano correttamente e tempestivamente comunicate all'agente della riscossione. Torniamo al funzionamento pratico del nuovo servizio. Accedendo al proprio estratto conto on line il contribuente avrà visione dell'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale o partita Iva a decorrere dall'anno 2000. Una volta in possesso delle credenziali per l'accesso l'utilizzo del servizio è estremamente semplice. Il contribuente dovrà accedere al sito www.equitaliaspa.it, accedere all'home page del sito e cliccare sul box rosso posto in basso a destra denominato appunto «estratto conto». Subito dopo il sistema chiederà le credenziali per l'accesso fornite dall'Agenzia delle entrate nel seguente ordine: utente e password. Una volta immesse basterà attivare la finestra di login posta in basso e l'utente accederà all'estratto conto on-line. Il sistema a questo punto proporrà in automatico il codice fiscale o la partita Iva che risulta abbinata alle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate. Si tratta, ovviamente, di un campo non modificabile poiché ogni utente può accedere unicamente alla propria

posizione. Verificata la correttezza delle credenziali e del codice fiscale l'utente deve a questo punto effettuare la selezione in ordine alla regione e provincia presso la quale intende effettuare la ricerca. Ovviamente nell'ipotesi in cui il soggetto abbia variato la propria residenza nell'arco temporale 2000-2009 dovrà aver cura di selezionare, per ciascun periodo temporale, la provincia presso la quale aveva stabilito la propria residenza o la sede legale. Superata questa fase il contribuente dovrà scegliere che tipo di informazioni richiedere selezionando fra i documenti da saldare oppure già quelli già saldati (storico). Allo stesso modo per ciascuna di queste funzioni occorrerà selezionare il periodo temporale nel quale si vuole effettuare la ricerca. Una volta scelto il tipo di ricerca e l'intervallo temporale il programma di Equitalia propone la lista dei documenti presenti sulla posizione del contribuente. Per ognuno di essi il sistema fornisce una serie di informazioni relative a: numero del documento, tipologia (cartella, ingiunzione, ecc.), ente creditore (Comune, Agenzia entrate ecc.) data di notifica e importo del documento. In relazione a quest'ultimo elemento il sistema fornisce due ulteriori informazioni relative all'importo iniziale della cartella e all'importo che risulta ancora da pagare. Per ogni documento selezionato il contribuente potrà inoltre accedere ad un'ulteriore scher-

ma di dettaglio nella quale il sistema fornisce ulteriori informazioni in ordine alle singole voci che compongono il documento stesso, all'esistenza o meno di procedure in corso e alle spese per compensi ed interessi di mora che si aggiungono al totale del documento. In tal modo il contribuente potrà venire a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti di sospensione della riscossione, di sgravi disposti dall'ente impositore o dell'avvio o meno di procedure esecutive da parte del concessionario della riscossione. Naturalmente restano ancora da compiere ulteriori passi. In primo luogo resta da completare la copertura territoriale del nuovo strumento. Oggi infatti sono abilitati alla consultazione del proprio estratto conto on-line i contribuenti di 71 province italiane sulle 110 attualmente esistenti (Valle d'Aosta compresa). Restano ancora fuori, oltre l'intera regione Sicilia che per adesso resta esclusa dal progetto, anche tutte le province della Liguria, del Molise e dell'Umbria. Nel resto d'Italia la copertura provinciale si attesta su livelli molto elevati con qualche esclusione eccellente quale, fra le altre, quelle della provincia di Bergamo, Frosinone, Padova e Novara. Capitolo a parte resta quello degli intermediari abilitati. Per questi ultimi (professionisti, Caf, ecc.) non è ancora attiva una funzione simile a quella del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. In altre parole l'intermedia-

rio abilitato, anche se in possesso delle autorizzazioni dei propri clienti alla consultazione dei loro dati presenti nella citata partizione dell'anagrafe tributaria, nella gestione dell'estratto conto on line di Equitalia potrà consultare unicamente i dati della sua posizione. Non esiste quindi, almeno per ora, la possibilità che l'intermediario, appositamente autorizzato dal cliente, possa accedere per suo conto ai dati presenti sull'estratto conto on-line. Si tratta ovviamente di una limitazione che si spera possa essere superata al più presto per consentire una maggiore fruibilità di tali dati e un minor dispendio di energie e tempo da parte dei singoli contribuenti. Del resto se l'intermediario può accedere al cassetto fiscale del proprio cliente e può prendere visione di dati e notizie inerenti i pagamenti effettuati, le dichiarazioni presentate, gli atti sottoscritti ecc., avendo quindi un'ampia informazione di dati estremamente delicati dei quali deve farne un uso assolutamente accurato, non si vede perché non potrebbe poter accedere anche all'estratto conto di Equitalia. Un tale accesso, dietro naturalmente apposita autorizzazione del proprio cliente, non aggiungerebbe in termini di delicatezza e responsabilità aggravati ulteriori rispetto a quelli relativi alla consultazione del cassetto fiscale.

Andrea Bongi

RISCOSSIONE

Lentezze ed errori superabili in rete

Riforma della riscossione, l'estratto conto on-line è l'ultimo dei provvedimenti che hanno cambiato il volto dell'esazione dei tributi in Italia. Nel giro di pochi anni fra fusioni di società concessionarie della riscossione, nuove procedure di recupero dei crediti e modifiche normative, l'attività degli agenti della riscossione sparsi sul territorio nazionale è rapidamente cambiata. Gli effetti di queste modifiche iniziano a farsi sentire con tutta evidenza. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma la sensazione degli operatori è che la riforma della riscossione abbia fatto crescere la percentuale fra l'accertato ed il riscosso che da sempre ha costituito uno dei talloni d'Achille dell'attività di contrasto all'evasione tributaria. Una macchina efficiente, il cui compito è quello di riscuotere in tempi rapidi e con il minor aggravio possibile di costi amministrativi, rappresenta un'arma in più sulla quale l'erario può contare nel perseguire politiche di contrasto ai fenomeni di sottrazione di base imponibile. I passi in avanti compiuti dal sistema della riscossione delle imposte e dei tributi in Italia ha però trovato impreparati i contribuenti che, in più di una circostanza, sono stati «aggrediti» dall'ente della riscossione senza aver nemmeno contezza dell'esistenza dei debiti a ruolo o anche quando gli stessi ri-

sultavano errati o oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore. Situazioni come queste traggono principalmente origine dalla difficoltà di realizzare una rete efficace ed efficiente di comunicazione fra i concessionari della riscossione e gli enti titolari del diritto al tributo (Agenzia delle entrate, comuni, consorzi ecc.). Va dato comunque atto che anche in questo campo, negli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli passi in avanti anche se resta ancora molto da fare. Se infatti l'ente non comunica tempestivamente i provvedimenti di sgravio, di sospensione, di annullamento dei ruoli, alle società del gruppo Equitalia queste ultime non hanno a disposizione alcun strumento per interrompere eventuali azioni esecutive già intraprese o in corso di esecuzione. È proprio per evitare queste situazioni che il dialogo ravvicinato fra i concessionari della riscossione e i contribuenti può risultare decisivo. La possibilità di utilizzare lo strumento del conto corrente on-line è estremamente importante proprio in questa ottica. Si pensi, per esempio, alle situazioni nelle quali il contribuente, magari a causa di un cambio di residenza da un comune ad un altro o anche all'interno di uno stesso comune, non abbia ricevuto una cartella esattoriale o un avviso di pagamento. Purtroppo si tratta di situazioni più frequenti di quello che

si possa immaginare che si determinano per la lentezza con la quale le variazioni anagrafiche vengono inserite nelle banche dati dei vari enti impositori e del concessionario della riscossione. Grazie all'accesso al proprio estratto conto con l'ente della riscossione, il contribuente, persona fisica o società, potrà aver contezza dei debiti a ruolo a suo carico e prendere magari visione proprio di quella cartella esattoriale che per i motivi sopra citati, non ha materialmente ricevuto. In questo modo potrà avere contezza di quali tipologie di tributi sono richiesti nella cartella stessa ed eventualmente attivarsi presso l'ente impositore (anch'esso visibile nelle videate dell'estratto conto on-line) per richiedere correzioni, annullamenti o altri tipi di provvedimenti. La sezione dell'estratto conto dedicata alla visualizzazione in ordine alla presenza o meno di provvedimenti in corso per ogni documento, costituisce probabilmente la funzione più interessante dell'intera procedura. È proprio consultando tale sezione che il contribuente potrà avere immediata visione dell'esistenza di tutta una serie di provvedimenti quali rateazioni, sospensioni sgravi o avvio di procedure esecutive. Una volta accertata l'esistenza di questo tipo di provvedimenti il contribuente dovrà attivarsi, il più rapidamente possibile, per

cercare di evitare la formalizzazione a suo carico di provvedimenti invasivi quali fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti di varia natura sui propri beni e disponibilità. Se l'estratto conto indica la presenza procedure attivate significa infatti che l'agente della riscossione ha già iniziato una delle procedure di recupero coattivo del credito sopra elencate che comporteranno, oltre al disagio ad esse comprensibilmente riconducibile, anche ulteriori aggravii di spese a carico del contribuente debitore. A tale proposito occorre precisare che prima che ognuno di questi provvedimenti esecutivi si materializzi a carico del debitore, a quest'ultimo dovrebbe giungere un preavviso che rappresenta l'atto immediatamente antecedente all'esecuzione materiale della procedura esecutiva scelta dall'ente della riscossione. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché nella pratica molto spesso i contribuenti vengono raggiunti da provvedimenti di fermo amministrativo, di ipoteca o di pignoramento senza aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva. Anche su questo ultimo versante sarà importante compiere significativi passi in avanti verso una maggior trasparenza e un maggior dialogo possibile fra amministrazione e contribuenti.

"Corteo in piazza, una cauzione dalla Cgil"

Alessandria, la richiesta del sindaco: polizza da trentamila euro. Ed è polemica

TORINO - I vertici della Cgil di Alessandria non ci volevano credere. Dopo mesi di discussione il sindaco Piercarlo Fabbio, Pdl, ha deciso di concedere la centralissima piazza della Lega per una manifestazione. Non gratuitamente però. Le tute blu si dovrebbero assicurare. Una sorta di responsabilità civile per corteo. E non si tratta di una burla. Per permettere ai lavoratori e agli operai (molti in cassa integrazione o in mobilità causa crisi) di scendere in strada il sindacato guidato da Epifani dovrebbe sottoscrivere una fideiussione di 30 mila euro per risarcire i danni. Beneficiario? Lo stesso Comune. Una decisione unica nel suo genere che ha già suscitato polemiche: «Uno sfregio alla Cgil e a tutti i sindacati confederali: le nostre manifestazioni sono state un esempio di civiltà e di rispetto del bene pubblico», dice Silvana Tiberti, segretaria della Cgil di

Alessandria. E aggiunge: «La richiesta di un'assicurazione è un precedente pericoloso: non tutti e non sempre si sarà in grado di pagare una fideiussione per manifestare, un diritto garantito dalla Costituzione». E la Cgil si domanda: se piazza della Lega ad Alessandria costa 30 mila euro quanto dovrebbe chiedere Roma per piazza del Popolo o Milano per piazza del Duomo? Ma non ci sarà questo rischio. «Chiedere una fideiussione a un sindacato per concedere una piazza pubblica è un poco naif», dice il vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato. E aggiunge: «Si era pensato di fare un regolamento anche a Milano, ma bisogna tener conto del diritto a manifestare e non abbiamo mai avuto problemi con i sindacati, piuttosto con i centri sociali». Perplesso anche il vicesindaco di Venezia, Michele Mognato: «Non conosco la situazione di Ales-

sandria, ma se si trattasse di un semplice comizio in piazza, mi pare una proposta estemporanea». Sul fatto che la Cgil debba ignorare la richiesta del primo cittadino di Alessandria non ha dubbi il presidente emerito della Consulta, Antonio Baldassarre: «Né il sindaco né il questore possono chiedere una polizza assicurativa - dice - in cambio della concessione di una piazza per manifestare: un atto del genere sarebbe illegittimo». Anche Cisl e Uil sono solidali con la Cgil. «Grave se si vuole limitare la libertà di manifestare», sottolinea Gianni Cortese, segretario della Uil del Piemonte. «La richiesta della polizza ha il sapore di un deterrente pericoloso», aggiunge Giovanna Ventura, numero uno della Cisl. Ma il sindaco di Alessandria Fabbio non si fa intimidire dalle polemiche e non ha intenzione di tornare sui suoi passi: «Ma quale sfregio alla Cgil, non so

nemmeno di quale manifestazione si tratti - dice - è solo un problema tecnico. Abbiamo appena rifatto la pavimentazione della piazza costata due milioni di euro e non sappiamo se la struttura che vogliono metterci possa provocare danni». E aggiunge: «Il principio per noi è uno solo: la piazza è di tutti, chi rompe paga e questo vale anche per la Cgil». Il sindacato di Epifani, che non sottoscriverà nessuna polizza, ha già pronta la contromossa per evitare di rovinare con il calpestio degli operai il pregiato e costoso marmo che ricopre la centrale piazza della Lega: «Entreremo con i pedalini per non sporcare - ironizza - così potremmo anticipare una probabile ordinanza del sindaco Fabbio».

Diego Longhin

La class action tra Brunetta e legge di Good

La nuova norma non prevede sanzioni - Ecco perché il ministro deve scusarsi

Il decreto legislativo con il quale il governo ha introdotto la famosa «azione collettiva» contro le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblico servizio è un'offesa al cittadino-utente e un insulto alle regole di mercato. Dispiace che a mettere la firma su un simile obbrobrio sia stato Renato Brunetta. All'inizio della legislatura avevamo guardato con interesse alla sfida per l'efficienza lanciata dal ministro della Funzione Pubblica. La sua battaglia contro i «fannulloni», al di là di qualche esagerazione di tono, ci sembrava meritevole. Ma col tempo i buoni propositi si sono persi per strada. Di quella campagna è rimasto il portato ideologico, sempre più insopportabile, ed è scomparso il contenuto concreto, sempre più inafferrabile. Fin dal primo momento, uno dei punti deboli della riforma Brunetta ruotava intorno a una palese asimmetria: pugno di ferro contro gli impiegati, guanto di velluto verso i dirigenti. «Pene» severe per i travetti che non vogliono lavorare, nessuna pena per i capi che non sanno organizzare. L'abbiamo rimproverato più volte, al ministro. E ogni volta lui ci rimandava al varo della salvifica «class action». Bene. La «class action» è arrivata. Nei paesi anglosassoni, dove il merito è premiato davvero, questo strumento fa piangere lacrime amare, alle amministrazioni e alle imprese che producono danni all'utente o al cliente. Da noi, invece, si scopre che se un cittadino danneggiato dalla Pa si rivolgerà al giudice, quest'ultimo ordinerà a chi ha sbagliato di rimediare «entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali finanziarie e umane già assegnate in via ordinaria». E soprattutto non potrà mai condannare il «colpevole» a pagare alcuna sanzione per l'errore commesso. Con il che viene a cadere l'essenza stessa dell'«azione collettiva», che riposa proprio sul riconoscimento e il risarcimento del danno. Una beffa colossale, di cui Brunetta dovrebbe scusarsi. Per colpa sua, in Italia continuerà ad imperare la vecchia legge di Good: se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, non ti conviene accusare la burocrazia, ti conviene cambiare problema.

Informatica, gli enti locali aumentano gli investimenti

Lo sottolinea il rapporto di Assinform che ne spiega i motivi: partiti in ritardo rispetto alle amministrazioni centrali ora debbono recuperare il tempo perduto

ROMA - La spesa per l'informatica e le telecomunicazioni (Ict) è in diminuzione nelle pubbliche amministrazioni (Pa) centrali ed in aumento in quelle locali. Inoltre, le Pa centrali spendono di più per le telecomunicazioni (tlc), dedicandovi circa il 60% del proprio budget, al contrario delle amministrazioni locali, che assegnano la quota maggioritaria delle risorse (il 55%) all'informatica (hardware e software). Lo spiega il rapporto Assinform 2009, l'associazione delle imprese Ict aderente a Confindustria, presentato a fine maggio 2009. Infatti, le Pa centrali hanno speso nel 2006 per l'Ict 3.689 milioni di euro, scesi prima a 3.520 nel 2007, e poi a 3.415 nel 2008. Al contrario, le Pa locali sono passate dai 2.525 milioni di euro del 2006 ai 2.549 del 2007, per arrivare nel 2008 a 2.578. Nel caso delle Pa centrali il grosso dell'importo è stato assorbito dalle spese in tlc, che mostrano però un notevole tasso di contrazione: dai 2.083 milioni di euro del 2006 si è arrivati ai 1.891 del 2008, dunque un calo di quasi 10 punti percentuali in appena 2 anni. Meno marcata è invece la diminuzione delle spese per l'informatica, che sono passate

nelle Pa centrali da 1.606 milioni di euro (2006) a 1.524 (2008). Gli enti locali, pur spendendo meno per l'informatica rispetto alle Pa centrali (1.383 milioni di euro nel 2006), hanno visto crescere i loro impegni su questo fronte con un tasso del 2% l'anno, tanto da portare a 1.439 milioni la spesa per hw e sw nel 2008. Sul versante delle tlc hanno invece mantenuto invariate le spese negli ultimi 3 anni (1.142 milioni nel 2006, 1.139 nel 2008). «La chiave di lettura è semplice — afferma Paolo Angelucci, presidente di Assinform — Da una parte le Pa centrali hanno bisogno di mantenere i contatti con i propri uffici periferici e questo spiega la predominanza delle spese per comunicazioni. Al tempo stesso, i notevoli investimenti in informatica degli anni passati fanno sì che una diminuzione delle spese delle amministrazioni statali per l'informatica sia fisiologico. Invece gli investimenti degli enti locali in hardware e software sono partiti più tardi rispetto ai ministeri, ed è quindi naturale che siano in crescita, ma va detto che il proliferare di società informatiche in house, ossia di proprietà degli enti locali, che presentano costi più alti rispetto alle soluzioni di

mercato, spiega in parte l'incremento della spesa». La situazione dello stato di informatizzazione delle amministrazioni centrali e locali è stata fotografata da un rapporto sull'Ict da cui emerge che l'Italia è al 9° posto nell'Ue per percentuale di imprese che accedono ai servizi web delle Pa (81,8% delle imprese), ed al 24° posto per percentuale di cittadini (15,3% tra i 16 e 74 anni nell'arco di 3 mesi). Secondo il Dipartimento per la funzione pubblica il problema risiede soprattutto nei piccoli Comuni dove è ancora insufficiente la connettività in banda larga (solo il 49,3% delle postazioni) e l'offerta di servizi di eGov finalizzata a cittadini e imprese (solo il 25,7% dei piccoli Comuni ha una Pec e il 7,4% consente pagamenti online). La scommessa per il futuro è l'intermulti-canaltà, assicura Fabio Pastella, presidente del Cnipa: «Già oggi il cittadino può usare diversi canali per contattare le Pa, come il web o il telefono, ma in futuro, grazie alla diffusione nelle Pa del protocollo Voip, che consente di telefonare attraverso il computer, sarà possibile dialogare con le Pa contestualmente con diversi canali. In questa ottica sarà utile la diffusione della Pec,

la posta elettronica certificata: a questo scopo abbiamo predisposto un bando che consentirà la scelta di una società che attribuirà a tutti i cittadini che lo desiderano una Pec gratuita, a partire dalla primavera 2010». Per il momento sta registrando un certo successo (già 100mila contatti nei primi 6 mesi di vita) Linea amica, il servizio informativo sulle Pa rivolto al cittadino, gestito dal Formez, uno dei punti forti del piano eGov 2012. «Chiamando il 830.001, o lo 06828881 da cellulare, oppure collegandosi al sito www.lineaamica.it, il cittadino può acquisire informazioni su come contattare l'amministrazione competente per le pratiche o segnalare problemi nei rapporti con una Pa per ricevere poi chiarimenti» — spiega Carlo Flamment, presidente del Formez. Il servizio, ricorda Flamment, è stato particolarmente utile in occasione del terremoto dell'Abruzzo, quando, venendo meno fisicamente le istituzioni nei luoghi sinistrati, i cittadini hanno trovato in linea amica un riferimento per capire a chi rivolgersi.

Massimiliano Di Pace

IDEE E OPINIONI

Brunetta, ottimismo a banda larga e quegli 800 milioni da sbloccare

Il vento del Nord arriva in Italia e non solo con il meteo. Le ultime dichiarazioni radiofoniche del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta — «Conto di avere due megabit di banda larga per tutti a partire dal 2010» — arrivano subito dopo la notizia che la Finlandia vuole garantire a tutti i cittadini per legge il diritto a 100 mega (sì, avete capito bene: 100 mega) entro il 2015. L'estensione di una rete Internet veloce — dice giustamente Brunetta —

contribuirebbe a migliorare la burocrazia, per esempio riducendo la mole delle carte. Per estendere il servizio universale alla banda larga, però, bisogna che siano sbloccati 800 milioni: nemmeno tanto, aggiunge il ministro, forse avendo in mente i costi astronomici del Ponte di Messina. Quella di Brunetta comunque è la prima voce autorevole del governo che si leva a sostegno del lavoro svolto dal viceministro Paolo Romani. Il quale tre mesi fa ha presentato il piano per dare la ban-

da larga a tutti entro il 2012 e superare il divario digitale tra zone più e meno connesse. Piano che prevede un investimento complessivo di 1,47 miliardi. Ma 800 milioni, ai quali sono vincolati interventi per altri 250 da parte degli operatori telefonici — insomma il grosso del finanziamento — non sono ancora stati approvati dal Cipe. Brunetta tuttavia si dichiara ottimista: manca ormai solo l'ultima spinta, dice, nell'arco di ottobre-novembre possiamo avere il via libera. Speriamo che il

suo ottimismo sia fondato. Ma dubitarne è lecito, perché l'infrastruttura tecnologica a banda larga non sembra proprio rientrare fra le grandi opere considerate prioritarie dal governo, anche se lo è in tutti i Paesi avanzati. La vera spinta a questo punto potrebbe inaspettatamente arrivare da Helsinki, la cui iniziativa sembra enormemente più ambiziosa del piano Romani- Brunetta e di qualunque altro progetto europeo.

Edoardo Segantini

GIOIA TAURO - Impegnati nelle articolazioni dei servizi comunali

Nessuna garanzia sulla prospettiva di 124 precari, appello alla Regione

Chiesto un incontro all'assessore Maiolo per tracciare un percorso di stabilizzazione

GIOIA TAURO - Il movimento politico di Gioia Tauro "Cittadinanza Democratica" ha chiesto all'assessore regionale Mario Maiolo, delegato alle Politiche del lavoro e alla Politiche sociali, un incontro urgente finalizzato ad affrontare il grave e serio problema dei lavoratori lsu e lpu che da lunghi anni sono vanamente in attesa di stabilizzazione. «Sono 124 dipendenti utilizzati dal Comune di Gioia Tauro in dipartimenti e settori diversi – affermano i referenti Renato Bellofiore Salvatore Nardi e Jacopo Rizzo – il cui futuro è veramente a rischio. E per loro è doveroso che vengano tutelati tutti i diritti che i principi democratici impongono. Si tratta di persone – si precisa ancora nella lettera per la richiesta dell'incontro all'Assessore Maiolo – che vivono da anni una condi-

zione di precariato difficile, uomini e donne che attendono che venga assunto un provvedimento di stabilizzazione che dia certezza economica per loro e tranquillità per il futuro delle loro famiglie». Nella richiesta di incontro Cittadinanza Democratica si fa anche portavoce della necessità di allargare la partecipazione anche ad una delegazione di lavoratori, affinché gli stessi si possano rendere conto della validità dell'iniziativa destinata all'avvio della soluzione del problema. Proprio di recente Gazzetta del Sud si è interessata della questione con un intervento del portavoce di Cittadinanza Democratica Salvatore Nardi che ha rifatto la lunga storia del percorso lavorativo al Comune di Gioia Tauro di questo "contingente", ben 124 unità fra lsu e lpu, di precari utilizzati nei nelle

articolazioni burocratiche nell'ente: impiegati per interventi di manutenzione stradale, per la cura del verde pubblico, per la sistemazione della segnaletica nell'area urbana, per la manutenzione della rete fognaria e delle acque bianche, ma anche e soprattutto per emergenze diverse. E ancora presso la Polizia municipale e in altri uffici, i lavoratori danno un apporto notevole all'attività quotidiana del Comune impegnato su vari fronti a garantire alla città e ai cittadini risposte positive a problemi diversi. «A questi lavoratori – dice al riguardo Salvatore Nardi – è doveroso garantire ogni tentativo per farli uscire fuori dalle secche del precariato, anche perché si corre veramente il rischio, e nessuno potrà dire dopo che non erano scattati i campanelli d'allarme, che tutti o buona

parte di loro finiscano a casa, perdendo cioè il diritto a quell'assegno minimo che viene corrisposto anche col contributo della Regione». In questo senso «Cittadinanza Democratica – è la conclusione del portavoce Nardi – resta fortemente impegnata perché il problema venga affrontato e risolto. Non si può ignorare una realtà lampante e non si può scherzare col futuro di oltre centoventi lavoratori e soprattutto delle loro famiglie che continuano a vivere in uno stato di disagio che non è certamente più tollerabile». L'incontro, da quel che si è potuto apprendere, dovrebbe essere fissato a brevissima scadenza e non è improbabile che si possa svolgere anche nel corso della corrente settimana.

Giacchino Saccà